

VII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1887

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VILLA.

SOMMARIO. *Il presidente annuncia il risultamento delle votazioni fatte ieri. — Il deputato Mordini chiede ed il presidente dà notizie della salute dell'illustre penalista senatore Carrara. — Seguito della discussione sul disegno di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte — Osservazioni del relatore Cambray-Digny e del ministro dell'istruzione pubblica sull'articolo 6 che è approvato — Osservazioni del relatore, dei deputati Luciani, Martini F., Campi, Arbib, Odescalchi, Torrigiani, Ferrari E., Faina, Ginori-Lisci e del ministro dell'istruzione pubblica sull'articolo 8 — Approvansi gli articoli 8 e 9. — Il ministro delle finanze presenta un disegno di legge per l'approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali ed un altro per provvedimenti riguardanti le imposte dirette della provincia di Messina. — Sull'articolo 10 parlano i deputati Balestra, Franceschini, Lugli, Serena, Ruspoli, Faina, Ferrari E., Martini F., Bonghi, il relatore ed il ministro dell'istruzione pubblica — Approvasi l'articolo 10. — Annunciasi una mozione del deputato Bonghi da mandarsi agli Uffici.*

La seduta incomincia alle ore 2,15 pomeridiane.
De Seta, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Chiedono congedo, per ragioni di famiglia, gli onorevoli: Andolfato di giorni 10; Vendramini di 8.

(Sono conceduti).

Risultamento delle votazioni fatte ieri per la nomina di Commissioni permanenti.

Presidente. Comunico alla Camera il risultamento della votazione di ballottaggio, per la nomina di 10 commissari della Giunta del bilancio.

Votanti 254

Ottennero maggior numero di voti gli onorevoli:

Giusso 162
 Chimirri 139
 Maldini 132

Arcoleo 130
 Romanin-Jacur 127
 Seismit Doda 125
 Lucca 119
 Frola 116
 Cadolini 115
 Roux 112

La Commissione del bilancio, quindi, rimane definitivamente costituita con gli onorevoli: Branca, Giolitti, Boselli, Sonnino, Vacchelli, Codronchi, Lacava, Buttini, Guicciardini, Maurogò nato, Ferrarri Luigi, Merzario, Damiani, Giusso, Maldini, Romanin-Jacur, Lucca, Cadolini, Vigna, Taverna, Di Rudini, Pelloux, Luzzatti, Marselli, Fortis, De Zerbi, Cuccia, Lovito, Gagliardo, Miceli, Baccarini, Chimirri, Arcoleo, Seismit-Doda, Frola, Roux.

Risultamento della votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario della biblioteca della Camera:

Votanti 241

Il deputato Gallo ottenne voti 101; il deputato Lanzara, 100.

Le schede bianche furono 38; le nulle 3.

La Commissione quindi rimane composta degli onorevoli deputati Chiala, Martini Ferdinando, Gallo, unitamente ai due questori.

Dovrei ora annunciare il risultamento della votazione di ballottaggio per la Commissione incaricata dell'accertamento del numero dei deputati impiegati; ma le operazioni di squittinio non essendo ancora compiute, mi riserberò di darne annuncio alla Camera appena questo risultato sia pervenuto alla Presidenza.

Annunzio intanto il risultamento della votazione per la nomina di tre commissari di vigilanza nell'amministrazione del debito pubblico:

Votanti 258 — Maggioranza 120.

Ebbero voti i deputati:

Cavallini	117
Delvecchio	116
Novelli	68
Teti	59
Favale	13
Raggio	10

Nessuno avendo ottenuta la maggioranza, si procederà al ballottaggio fra questi onorevoli deputati.

Risultamento della votazione per la nomina della Commissione permanente sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti:

Votanti 248 — Maggioranza 125.

Ottennero voti i deputati:

Dini	109
Franchetti	109
Parpaglia	107
Del Giudice	104
Fili-Astolfone	102
Rinaldi A.	99
Chiapusso	98
Ferraris M.	94
Costantini	81
Caldesi	6
Vaira	6
Buonomo	5
Sacchi	5
Torrigiani	5
Marcora	4
Pavesi	4
Mel.	4
Fazio Enrico	4

Nessuno avendo riportato la maggioranza dei voti, si procederà alla votazione di ballottaggio fra gli onorevoli deputati innanzi detti.

Risultamento della votazione per la Commissione permanente delle petizioni:

Votanti 244 — Maggioranza 123.

Ottennero voti i deputati:

Pais	118
Trompeo	113
Lanzara	107
Chinaglia	103
Luciani	101
Borgatta	99
Ercole	96
Papa	96
Raffaele	93
Cerulli	93
Di Breganze	87
Meardi	87
Toaldi	87
Florenzano	86
Placido	85
Napodano	81
Curcio	79
Indelli	75
Luporini	73
Sardi	73
Pandolfi	33
Mel.	9
Prinetti	8
Torraca	8
Chimirri	6
Valle	6
Maffi	5
Pascolato	5
Fagioli	5
Majocchi	5
Fazio	3
Lugli (1829)	2
Mosca (1831)	2
Compans (30 aprile 1845)	2
Armirotti (14 ott. 1845)	2
Calvi (1849)	2

Nessuno avendo riportata la maggioranza si procederà fra gli anzidetti deputati alla votazione di ballottaggio.

Queste votazioni avranno luogo più tardi, quando cioè sia noto il risultamento della votazione per la nomina della Commissione sull'accertamento del numero dei deputati impiegati, per la quale, come ho detto, dura ancora lo spoglio delle schede.

Presentazione del disegno di indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Presidente. Invito l'onorevole Martini a recarsi alla tribuna.

Martini Ferdinando. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno d'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Presidente. Do atto all'onorevole Martini della presentazione del disegno di indirizzo in risposta al discorso della Corona che verrà stampato e distribuito agli onorevoli colleghi, e che verrà dato all'approvazione nella seduta di sabato.

Presentazione di un disegno di legge.

Magliani, ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera due disegni di legge.

L'uno per approvazione di contratti di vendita di beni demaniali. L'altro relativo a provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette nella provincia di Messina.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi due disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Deliberazioni relative all'ordine del giorno.

Presidente. Essendo presente l'onorevole ministro delle finanze, lo invito a dichiarare quando intenda rispondere all'interrogazione dell'onorevole Ungaro.

Magliani, ministro delle finanze. Se l'onorevole Ungaro acconsente, risponderò alla sua interrogazione domani, in principio di seduta.

Presidente. Onorevole Ungaro, acconsente che la sua interrogazione sia svolta domani, in principio di seduta, come propone l'onorevole ministro delle finanze?

Ungaro. Acconsento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Vorrei fare una dichiarazione, ed è che accetto l'interrogazione ieri annunciata dell'onorevole Fazio, e potrò rispondere, se piace a lui ed alla Camera, nella giornata di lunedì.

Presidente. Accetta l'onorevole Fazio?

Fazio. Sì.

Presidente. Allora rimane così stabilito.

Il deputato Mordini propone che la Presidenza prenda conto dello stato di salute del senatore Carrara.

Mordini. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Mordini ha facoltà di parlare.

Mordini. Sono giunte ad alcuni nostri onorevoli colleghi allarmantissime notizie sullo stato di salute dell'illustre senatore Carrara, onore d'Italia.

In nome mio e in nome di molti amici miei, pregherei la Presidenza di volersi porre in grado di comunicarci le ulteriori notizie sulla salute dell'illustre senatore; sicuro come sono, che è in tutti comune nella Camera il desiderio che egli possa presto recuperare la salute.

Presidente. Le ultime notizie che pervennero alla Presidenza sulla salute del senatore Carrara sono pur troppo molto gravi e mettono in apprensione tutti coloro che fanno ardentissimi voti, perchè questa illustrazione della scienza e della patria possa essere ancora lungamente conservata all'amore e al culto dei suoi studi.

Non mancherò di chiedere informazioni e di comunicarle alla Camera appena esse siano pervenute.

Mordini. Ringrazio l'onorevolissimo presidente.

Seguito della discussione sul disegno di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti di arte e di antichità.

La Camera si ricorderà che discutendosi dell'articolo 6, e specialmente del capoverso in cui si stabilisce secondo le proposte della Commissione che « quando le spese riconosciute necessarie, eccedendo la rendita o l'utilità che l'edificio produce, siano tali che l'ente proprietario non possa sostenerle, lo Stato potrà esigere l'abbandono dell'edificio, o concedere sussidii », dopo lunga discussione si convenne che la Commissione formulasse una nuova dizione del detto capoverso, tenendo conto delle osservazioni fatte.

Ora la Commissione presenta la seguente nuova compilazione dell'articolo 6:

« Quando le spese riconosciute necessarie per la semplice conservazione, eccedendo la rendita o l'utilità che l'edificio produce, siano tali che l'ente proprietario non possa sostenerle, lo Stato potrà concedere sussidii, o potrà esigere la cessione dell'edificio medianté compensi ragguagliati al valore dell'area e dei materiali. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cambray Digny, relatore. La Commissione accettò di prendere nuovamente in esame l'articolo 6, sul quale erano state fatte varie proposte.

La nuova dizione, che essa ora ha presentato, esclude prima di tutto una interpretazione a cui

sembra desse luogo la compilazione dell'articolo primitivo e che non era negli intendimenti della Commissione. Questa infatti ritenne che ai comuni, alle provincie, agli enti morali si dovesse imporre l'obbligo di conservare i monumenti di loro proprietà; ma intese di imporre soltanto l'obbligo della semplice conservazione.

Alcuni oratori parlarono ieri di restauri, di lavori di ripristinamento; ma questi necessariamente sono molto più costosi, ed eccedono la spesa indispensabile per la semplice conservazione. Ora la nuova formula della Commissione, parlando soltanto delle spese necessarie per la semplice conservazione, elimina per conseguenza il concetto, che si intenda dallo Stato di imporre a questi enti quelle maggiori spese che potrebbero essere richieste per fare grandi lavori di restauro o di ripristinamento.

Però quando le spese necessarie per la semplice conservazione sono sproporzionate all'utilità che l'edificio produce o sono tali che l'ente non possa sostenerle, può allora avvenire che la provincia o il comune trovi il suo vantaggio a cedere allo Stato una proprietà sostanzialmente passiva e che andrebbe a deperire e distruggersi senza le necessarie spese di conservazione.

Il comune o l'ente morale proprietario in questo caso non dovrebbe fare a spese dello Stato un guadagno.

Essendo questi enti sollevati da un carico, non hanno diritto che ad un modico compenso. Se il comune o l'ente morale non può far le spese occorrenti per la conservazione, lascerà rovinare l'edificio, ed allora, oltre al danno per l'arte, per l'interesse pubblico, ci sarà anche il danno del comune o dell'ente proprietario. Quando dunque lo Stato offra di sostituirsi all'ente proprietario per sopportare quest'onere e gli offra un compenso adeguato a ciò che potrebbe ricavare dall'edificio, quando lo avesse lasciato perire, sembra che ciò possa considerarsi sufficiente.

D'altronde si conserverebbe sempre nell'articolo la facoltà per lo Stato di concedere dei sussidi, anzichè procedere all'acquisto di questi monumenti.

Il compenso che, secondo la Commissione, dovrebbe darsi sarebbe semplicemente il valore dell'area e quello del nudo materiale dell'edificio.

Questi sono gli intendimenti con cui la Commissione ha proposto questa nuova formula dell'articolo 6, che spera possa essere accettata dagli onorevoli deputati i quali fecero ieri osservazioni alla formola primitiva.

Presidente. Onorevole ministro, accetta Ella la proposta della Commissione?

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Voglio anch'io nutrire la speranza con la quale concluse l'onorevole relatore, cioè, che gli oratori i quali parlarono ieri su questo articolo, si accontentino della nuova dizione proposta, la quale fa salvo quel diritto di proprietà che può ammettersi in un edificio che crolla. Solo desidero che la Commissione consenta con me nell'intenderci bene sulla parola *materiale*.

Io non credo necessario ripetere qui ciò che è prescritto nell'articolo 11, che cioè quello che ha un valore artistico non debba essere considerato nella stima; tuttavia se si crede utile che non si ripeta questa disposizione, dichiaro che accetto l'emendamento proposto dalla Commissione medesima, la quale intende appunto per *materiale* ciò che servirebbe per la semplice costruzione, e che non ha nessun valore d'arte.

Fatta questa dichiarazione, accettando l'emendamento della Commissione prego gli oratori che hanno parlato ieri ad accettarlo.

Presidente. L'onorevole ministro accetta la nuova dizione dell'articolo 6, proposta dalla Commissione.

Si voterà quindi il capoverso emendato per primo e poi l'articolo complessivamente.

Il secondo capoverso sarebbe concepito in questi termini:

« Quando le spese riconosciute necessarie, eccedendo la rendita o l'utilità che l'edificio produce, siano tali che l'ente proprietario non possa sostenerle, lo Stato potrà concedere sussidi, o esigere la cessione dell'edificio, mediante compenso ragguagliato al valore dell'area e del materiale. »

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Voteremo ora l'articolo complessivamente.

« Gli edifici di proprietà dei comuni, delle provincie e di enti morali riconosciuti, che siano iscritti nel catalogo di cui all'articolo 25, n. 2, dovranno essere conservati a cura e spese degli enti proprietari: non potranno essere alienati, alterati o restaurati senza l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica, il quale avrà il diritto di sorvegliare i lavori, e di farli sospendere quando siano condotti contro le norme stabilite.

« Quando le spese riconosciute necessarie, eccedendo la rendita o l'utilità che l'edificio produce, siano tali che l'ente proprietario non possa soste-

nerle, lo Stato potrà concedere sussidi, o esigere la cessione dell'edificio mediante compenso, ragguagliato al valore dell'area e del materiale. »

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Si continuerà ora la discussione dove fu sospesa ieri, cioè all'articolo 8. A questo articolo erano stati proposti due emendamenti; uno del deputato Torrigiani, l'altro dei deputati Luciani e Martini Ferdinando.

La Commissione ha avuto comunicazione dei due emendamenti; desidererei ora sapere se li accettati o pur no.

Cambray Digny, relatore. La Commissione radunatasi questa mattina, prese in esame gli emendamenti che sono stati proposti. Il primo consiste in una proposta dell'onorevole Luciani, appoggiata dall'onorevole Martini, che ha per scopo di sopprimere nel capoverso di questo articolo, dove è detto che l'alienazione degli oggetti di arte e di antichità appartenenti ai comuni, alle provincie ed agli enti morali, potrà essere permessa a quegli enti morali che hanno scopo di beneficenza, quando l'interesse loro lo esiga, le parole che seguono, e cioè: « e non vi si opponga un alto interesse storico od artistico. »

È questa ultima frase quella che l'onorevole Luciani vorrebbe soppressa. Egli non vorrebbe che si facesse questa limitazione alla facoltà che il Governo avrebbe di consentire la vendita di questi oggetti.

Debbo però notare che la Commissione ponendo ogni suo studio per risolvere il difficile problema di conciliare in questa materia l'interesse pubblico con l'interesse privato e con l'interesse della proprietà, ha stabilito come principale criterio quello di distinguere i vari casi secondo le qualità del proprietario degli oggetti e dei monumenti dei quali si tratta.

Quando si tratta di cose che appartengono allo Stato, la Commissione ha proposto disposizioni assai severe, che la Camera ha approvate.

Quando si tratta invece di oggetti che appartengono a comuni, ad enti morali, la Commissione ha ritenuto di poter ancora proporre delle disposizioni più gravi, più severe di quelle che si potrebbero proporre verso privati.

Infatti se un comune possiede per esempio una galleria di quadri, è evidente che il Governo può a questo comune imporre di conservare questa galleria, di non alienarla: può esercitare verso di esso una azione molto più vigorosa di quella

che possa verso un privato proprietario, che ha raccolto una galleria di quadri col suo danaro e per suo piacere.

Questi enti, istituiti, in sostanza, per l'utilità pubblica, quando si tratta di un interesse pubblico, è naturale che possano sottoporsi a disposizioni più gravi di quelle, che si possano applicare a semplici privati.

D'altronde è da considerarsi che in questa materia non si tratta già di fare una legge nuova, che regoli cose, che non siano regolate già da alcuna legge. Si tratta di sostituire una legge unica a leggi molteplici, che oggi hanno vigore e che hanno, realmente, disposizioni molto più gravi di quelle che noi proponiamo.

Presentemente, per quel che riguarda gli enti morali, la condizione giuridica è questa: in quasi tutta l'Italia gli enti morali, che posseggono oggetti d'arte, non possono disporre di nulla, non possono alienar nulla; ci vuole sempre una autorizzazione speciale, che può essere negata, per qualunque considerazione che al Governo piaccia di fare.

E questa disposizione che vige nelle provincie romane, nel Napoletano, nella Toscana, e che venne applicata dal Governo attuale, come dai precedenti Governi, ha fatto sì che una quantità grandissima di questi tesori, che probabilmente sarebbero andati dispersi, sieno stati invece conservati. L'articolo 8 che noi proponiamo consente al Governo la facoltà di permettere le alienazioni quando possano farsi in modo che non ne soffrano gl'interessi dell'arte e della storia. Ma per quegli enti che hanno per scopo la beneficenza, e che perciò, in considerazione dello scopo a cui mirano, meritano maggior favore, noi abbiamo proposto che la facoltà concessa al Governo non abbia altra limitazione che quella di un alto interesse artistico o storico.

Questa limitazione però, sembra alla Commissione che convenga mantenere.

L'onorevole Martini accennava nel suo discorso che non ogni tela è un capolavoro: e questo è stato riconosciuto dalla Commissione stessa, al quale appunto vorrebbe che il limite imposto alla facoltà del Governo non fosse che per quei casi in cui si trattasse di capolavori importanti per l'arte e per la storia.

Quanto all'altro emendamento proposto dall'onorevole Torrigiani, la Commissione non potrebbe accettarlo, inquantochè tenderebbe a ricondurre anche i privati proprietari d'oggetti d'arte sotto le stesse disposizioni che la Commissione propone per gli enti morali. Ora alla

Commissione preme di distinguere molto nettamente i due casi; e stabilire per i privati disposizioni meno severe di quelle che son prescritte per gli enti morali.

Lo estendere le disposizioni di questo articolo anche agli oggetti d'arte appartenenti a privati sembra alla Commissione eccessivo. E la Commissione avendo essa stessa proposto per ciò che riguarda i privati delle disposizioni molto diverse e molto meno severe, io pregherei l'onorevole Torrigiani di non insistere su questo suo emendamento, il quale sarebbe contrario ai criteri fondamentali del disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

Luciani. Domando scusa ai miei colleghi se ritorno su questo argomento. Ieri io non era troppo preparato a questa discussione, ed oggi credo di poter portare argomenti nuovi in favore della tesi che sostengo insieme col mio egregio amico l'onorevole Martini, coadiuvato altresì dall'efficace concorso del collega Campi. In fondo siamo in un conflitto fra due interessi. E un primo rilievo io fo sul concetto che di essi si è formato l'onorevole relatore, relativamente al nostro emendamento, cioè che si tratti di un interesse privato in conflitto con un interesse pubblico. Tutt'altro, egregio relatore; si tratta di due interessi egualmente pubblici; imperocchè l'interesse degli istituti di beneficenza è l'interesse della umanità, come l'altro è l'interesse della storia e dell'arte. Ora io non vorrò qui far la questione sulla prevalenza dei due interessi. Certo, io ritengo l'interesse della beneficenza ossia l'interesse della carità prevalente a quello dell'arte e della storia. Ma mettiamoli anche al pari, e vediamo se ci riesce di trovare (come si può, a mio avviso) un termine di conciliazione fra loro.

La Camera ha già fatto un passo su questa via nel caso appunto dell'interesse privato riformando l'articolo 6, quest'articolo cioè, che, come era prima concepito, imponendo l'abbandono allo Stato, senza compenso, di quegli edifici monumentali ed artistici la cui rendita non fosse corrispondente al mantenimento, parve una violazione del diritto comune.

Lo parve al segno che la Commissione fu richiamata a vedere se fosse il caso di uniformarsi al diritto comune, col riportarsi all'articolo 23, il quale, in caso di scavi che portassero alla necessità di una occupazione permanente, stabiliva il diritto ad un giusto compenso. Oggi la Commissione e la Camera hanno confermato questo concetto abbandonando quello della cessione gratuita

e sostituendo il diritto ad un corrispettivo ragguagliato all'area, ed al valore venale del fabbricato da occuparsi.

Come mai, io domando, il pensiero originario dell'articolo 6 fu abbandonato? Perchè parve che esso contenesse un confisca. Ora, indirettamente, questo eccesso è del pari contenuto nel secondo comma dell'articolo ottavo.

La inibizione agli istituti di beneficenza, della alienazione, in caso (noti la Camera) di esigente necessità porta allo stesso effetto, anzi ad un effetto peggiore, perchè, in questo caso, al confiscato è anche imposta la cura della custodia dell'oggetto d'arte. E quale guardiano! Lo so ben io per certe mie particolari funzioni intorno ad un grande istituto di beneficenza. Quale guardiano! Debbo io dirvi che cosa fanno, di questi oggetti, gli istituti di beneficenza che li posseggono? Appunto perchè il loro oggetto non è quello di essere conservatori di cose antiche, appunto per questa loro inettitudine e per il timore che il tesoro loro affidato non si guasti, lo tengono chiuso a sette chiavi. Ed allora domando io, dove va il vostro alto interesse dell'arte e della storia, se nessuno vede quegli oggetti, o almeno ben pochi cultori delle memorie artistiche e storiche, e per lo più (non a nostra lode) stranieri.

Ma tiriamo via su ciò, tralasciando per brevità molte cose che pure sarebbe non inopportuno lo esporre.

Con tutto ciò mi è impossibile dispensarmi dall'osservare al mio egregio amico, l'onorevole Ginori, come egli, ieri, nel sostenere questa questione, la ponesse sotto il punto di vista, che gli oggetti d'arte siano patrimonio della nazione. Eh! queste sono parole, belle parole astrattamente ed accademicamente parlando. (*Interruzione a bassa voce dell'onorevole Ginori*).

Verrò, onorevole collega, a questo che Ella mi dice. Ma perchè un oggetto d'arte entri nel patrimonio della nazione, occorre che essa ne abbia fatto acquisto, con giusto titolo. Conosco da lungo tempo il mio amico Ginori e il suo storico palazzo nel quale, da secoli, si accumola tanta copia di virtù civile ed artistica; ma vorrei sapere, se lo egregio gentiluomo nel mostrare a taluno i suoi begli oggetti d'arte antica, si sentisse dire che essi appartengono al patrimonio nazionale, vorrei sapere, dico, se egli non replicherebbe: appartengono a me, e la nazione troverebbe chiusa la porta della sua casa. (*Si ride*).

Ora, l'armonia fra questi due interessi non so-

lamente va cercata, ma si può ottenere. E vengo al nodo della questione.

La traccia, a mio avviso, di ciò si trova negli articoli 12 e seguenti della proposta di legge, i quali riguardano la vendita degli oggetti d'arte di proprietà privata. Leggano i colleghi questi articoli. *Articolo 12*: libera la vendita ai privati, nell'interno del regno. *Articolo 13*: libera la vendita, all'estero. Diritti dello Stato, quali?

Una tassa del 20 per cento, e, notate, un diritto di prelazione sul valore dichiarato, da sperimentarsi in un termine abbastanza ristretto; dentro due mesi, dal giorno della domandata licenza.

Ora, a me, onorevoli colleghi, riesce abbastanza incomprensibile questa differenza che la proposta di legge fa tra i privati e gli istituti di beneficenza.

Ma si oppone dall'onorevole relatore, ringraziatoci: è questa una legge la quale ne toglie di mezzo molte altre peggiori.

Ve ne ringraziamo; e colgo qui l'occasione per esternare tutta la mia ammirazione per il bel lavoro, e per l'accurato studio fatto dalla Commissione coll'opera solerte del suo relatore. Ma giacchè siamo a correggere leggi vecchie, leggi cattive, ispirate a criteri dispotici, ed a disuguaglianze arbitrarie correggiamole bene.

Questa differenza è per me incomprensibile, perchè dinanzi al diritto di proprietà, ossia dinanzi ai diritti civili privati, l'ente morale è persona, a mio avviso, in istato di perfetta uguaglianza con le persone private.

Se differenza esiste, è tutta amministrativa; è nella tutela, ma la soggezione all'autorità tutoria non costituisce gli enti morali in stato di servitù dinanzi allo Stato quasi fossero *res mancipi*, nel modo stesso che la minore età è soggezione non quanto al diritto nella sua sostanza, ma quanto alla maniera dell'uso.

Ciò premesso la conciliazione può farsi appunto col parificare gli enti morali in questa materia alle persone private.

Io non voglio trattenere soverchiamente la Camera sopra punti che, sbaglierò, ma mi sembrano abbastanza chiari.

Mi basti farle notare le contraddizioni nelle quali senza questa parificazione cade, senza rimedio, la disposizione che io sto esaminando.

Prima contraddizione: gli oggetti d'arte privati sono una massa, sono una quantità enorme che non fa paura alla Commissione ed al signor ministro, e sta bene. Ma gli oggetti d'arte degli istituti di beneficenza, ed in generale, dei corpi morali, sono ben pochi. Non è facile che un isti-

tuto di beneficenza posseda insigni opere d'arte: ciò può dirsi in Firenze ed in alcuna delle città artistiche, per questa loro condizione speciale.

Ebbene (questa è la contraddizione) la parte ben maggiore non vi fa paura, la minima sì, e tale che vi fa trattare il piccolo numero con una disposizione eccezionalmente ingiusta.

Seconda contraddizione, e molto più grande. Per le alienazioni degli oggetti privati, non si sindacano le cause ed è giusto: si sindacano però le cause delle alienazioni degli istituti per i quali vuolsi (ripeto le parole della proposta) un interesse che esiga la vendita, ossia una necessità, ed è del pari, disposizione, non che giusta, opportuna.

Ma la causa nelle alienazioni private (notatelo) non è sempre la più commendevole. Si sa pur troppo per quali disperate ragioni si facciano simili vendite, non essendo nella natura delle cose che i quadri, le statue, i busti, gli oggetti d'arte antichi, che hanno formato il lustro secolare di una famiglia, vengano, sacrificata qualunque affezione, gettati in balia della speculazione.

Ma la contraddizione è qui, onorevoli colleghi. L'interesse privato fu dal progetto di legge trattato con tanta predilezione che l'alto interesse storico e artistico non vale ad impedire la vendita di un quadro di Raffaello, di un'opera del Ghiberti o del Cellini.

L'unica condizione che lo Stato impone, è la tassa del 20 per cento e se l'oggetto interessa l'arte e la storia, il Governo se ha quattrini si obbliga a comprare, se non li ha si obbliga a consentire la deportazione, più che esportazione all'estero di quel tesoro.

Onorevole signor ministro, quando queste disposizioni saranno convertite in legge, molte saranno le scampanellate che i venditori privati faranno al suo Ministero, molte le scosse che daranno alla sua cassa non gaia.

Ebbene, l'interesse all'inverso degli istituti di beneficenza fa così poca impressione ai compilatori del progetto di legge da imporre ad essi un divieto odioso.

Dico odioso, perchè mentre quegli istituti hanno malati da assistere, orfani da alimentare, infine tutte le grandi necessità intorno alle quali si svolge l'azione della beneficenza, voi, richièsti di acquistare i loro oggetti d'arte, rispondete: voi siete sotto la soggezione dello Stato, tenetevi il vostro quadro, tenetevi il vostro Correggio, il vostro Verrocchio, e custoditelo; un alto interesse storico ed artistico, ci dà il diritto di non acquistare di non pagare il vostro oggetto.

Ma allora, io dico, completate il concetto, venite

ad una vera e propria confisca. Sarà cosa dura ma logica.

Or dunque io concludo, se non volete, come non potete volere, la enormità cui vi conduce quella contraddizione, parificate le condizioni; e come al privato voi pagate il suo quadro, quando l'interesse nazionale lo esiga, tanto più pagatelo agli istituti di beneficenza, che per le cose delle quali sono in possesso, non sono in una posizione diversa da quella dei privati cittadini. La personalità o collettiva o individuale è, dinanzi al diritto, sempre la stessa.

E con ciò, onorevoli colleghi, ho finito; aggiungo soltanto che se la Camera accetta l'emendamento proposto da me e dal collega Martini, le condizioni degl'istituti di beneficenza (ed io aggiungerei ancora di tutti gli enti morali) saranno, non che trattate con giusta uguaglianza, assai avvantaggiate.

Sulla necessità di questa parificazione io richiamo la vostra attenzione, lieto di aver sollevato quest'importante questione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

Campi. Succedendo all'onorevole e troppo cortese collega Luciani, io che parlo nel medesimo senso, non ho che poche osservazioni da presentare alla Camera.

Per me, la questione da risolversi per questo articolo 8, è semplicemente la situazione che è fatta agli enti di beneficenza, circa la disponibilità degli oggetti d'arte che essi posseggono. Io nego il diritto affermato dalla Commissione a favore dello Stato, d'impedire, cioè, in via assoluta agli enti di beneficenza la vendita degli oggetti d'arte che essi posseggono, in vista dell'interesse artistico e storico che a quegli oggetti si connette. Io trovo che, concedendo allo Stato un diritto di questa natura, si va ad un eccesso che veramente l'indole delle cose non consente.

Però, d'altra parte, io ammetto che, nei rapporti degli enti morali, lo Stato abbia qualche maggior diritto, se non altro in via di garanzia amministrativa, di quello che gli compete in confronto dei privati.

Perciò io sto con la Commissione, allorchando essa propone che agli enti morali sia generalmente fatto divieto di vendere gli oggetti d'arte che essi posseggono, senza l'autorizzazione del Governo; e d'altra parte io appoggio l'emendamento dell'onorevole Luciani, il quale vuole che sia soppressa la limitazione contenuta nelle parole "escluso ogni danno agli interessi dell'arte e della storia. 77

Ed ora mi permetta l'onorevole Commissione che io dica che non so comprendere la ragione per la quale essa tanto insiste nel mantenere questa limitazione. Sta bene quanto dice l'onorevole Cambray-Digny, che cioè oggi i corpi morali in sostanza sono sottoposti ad un regime ancora più severo di quello che non sarebbe contenuto nella sua proposta; ma io faccio osservare che le disposizioni di legge vigenti in alcune parti d'Italia intorno a questa materia, sono così severe che abbisognano certamente di riforma, e così poco in armonia con le idee moderne del diritto pubblico e privato, che non è mancata qualche autorevole sentenza la quale dichiarò perfino inapplicabili quelle disposizioni, ove non furono tassativamente abrogate, perchè in contraddizione coi principii consacrati dallo Statuto.

Io non so perchè all'onorevole Commissione preme tanto di mantenere questa limitazione, dal momento che in sostanza anche colla limitazione nei termini in cui essa l'ha espressa, tutto è rimesso al criterio del Ministero della pubblica istruzione. D'altra parte io non vorrei che questi criteri del Ministero della pubblica istruzione dovessero perder di vista quello che è il concetto principale di un ente morale: e cioè l'adempimento dello scopo per il quale esso venne costituito. Io credo perciò che, sopprimendosi la limitazione portata dalla Commissione e che io mi sono permesso di segnalare alla Camera, si concilino tutti gli interessi. Imperocchè bisogna partire da questo punto di vista: che il Governo naturalmente procederà con criteri illuminati nel concedere o negare l'autorizzazione della vendita; e che questi criteri risulteranno dalla combinazione di due apprezzamenti, quello dell'importanza dell'oggetto d'arte per il quale si domanda il permesso di vendita, e quello del bisogno in cui si trovi l'ente che domanda di vendere. Io credo che, considerando sempre questi due elementi, il Governo sarà certamente in condizione di esprimere un voto illuminato. Ma il punto del nostro dissenso in confronto della Commissione sta qui: che il Governo non debba essere condotto a negare il permesso di vendita sol perchè esso ritiene che quel determinato oggetto ha un gran valore artistico e storico, prescindendo poi dal considerare il bisogno in cui trovisi l'istituto di beneficenza.

Qui sta il punto del nostro dissenso. Io ho ammesso che il Governo può avere, in via di tutela, il diritto della più stretta vigilanza sull'amministrazione delle Opere pie; ma non ammetto però in nessun modo che esso possa confiscare il loro patrimonio che è patrimonio del povero.

Presidente. L' onorevole Arbib ha fatto pervenire al banco della Presidenza il seguente emendamento.

Egli propone che alle parole: " ... senza l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione... ", con quel che segue, si sostituiscano le seguenti: " ... senza l'approvazione del prefetto della provincia, in cui quegli si trovano. "

L'onorevole Arbib ha facoltà di parlare per svolgere la sua proposta.

Arbib. Io dirò pochissime parole per spiegare alla Camera l'emendamento da me proposto, e che parmi potrebbe conciliare le diverse opinioni manifestate intorno a quest'articolo 8.

Propongo adunque che alle parole *senza l'approvazione del ministro dell'istruzione pubblica* con tutto quello che segue, si sostituiscano le parole *senza l'autorizzazione del prefetto della provincia in cui quegli oggetti si trovano*.

Mi sono indotto a fare questa proposta, giacchè pare a me che sarebbe opportuno, anzi necessario, che noi ci avvezzassimo ormai a far seguire fatti reali alle dichiarazioni di principio che molto spesso si enunciano in questa Camera.

Da lunghissimo tempo, da anni immemorabili, invociamo un serio decentramento amministrativo; viceversa poi, ogniqualvolta facciamo una legge, cerchiamo di farla accentratrice per eccellenza.

Anche recentemente udimmo un'Augusta parola annunciare come solenne promessa al Parlamento che il Governo del Re avrebbe cercato di dare all'amministrazione dello Stato un indirizzo più robusto, mercè la suddivisione del lavoro.

Ora invece il caso fa che la prima legge di qualche importanza che discutiamo dopo l'Augusta parola del Re, sia una legge grandemente accentratrice perchè non permette a nessuno dei fortunati possessori di oggetti d'arte e di antichità di muovere passo senza che prima sia ottenuta l'approvazione dell'autorità centrale.

Mi pare pertanto che l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, se anche la Camera non volesse fare buon viso al mio emendamento, dovrebbe essermi, quasi direi, riconoscente della proposta che ho fatta, perchè mira a togliergli brighe, che in verità sono superflue per chi ne ha già tante.

Che pericolo ci potrebbe essere mai nel concedere al prefetto della provincia l'autorità che voi volete custodire gelosamente nelle mani del Governo centrale?

Evidentemente, e soprattutto se trattasi di un'Opera pia, il prefetto della provincia, in quanto

è quello che ne ha la suprema tutela, sarà competente ad esaminare se in taluni casi convenga o no alienare un oggetto d'arte, se debbasi e non debbasi restaurarlo.

Il prefetto non è un dittatore dispotico che proceda a capriccio. È circondato di tanti Consigli, di tante Giunte, che si può almeno lasciar-gli la facoltà di risolvere queste piccole questioni, le quali non hanno in verità un interesse così grande come quello che si vorrebbe loro attribuire.

Io quindi insisterei nella mia proposta, anche perchè, se fosse possibile, si facesse una buona volta un passo verso il decentramento amministrativo che tutti promettono, ma che nessuno mantiene.

La seconda parte dell'articolo, se non dispiace alla autorevole Commissione, pare a me una vera sovrabbondanza.

È chiaro che tanto vale il dire che è permessa una cosa entro date condizioni, quanto il dire che non è permessa senza certe altre condizioni, che sono poi le medesime.

O che voi diciate che non si può alienare senza l'approvazione; o che voi diciate che si può alienare col permesso, fa perfettamente lo stesso. Ed anche per la chiarezza della legge, mi pare che se noi adottassimo il sistema di scrivere nelle leggi soltanto ciò che è indispensabile, senza aggiungere parole superflue, sarebbe un bene anzichè un male.

Finalmente, intorno all'ultimo capoverso vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e della onorevole Commissione.

L'articolo dice:

" ... Ma lo Stato avrà per sè e per altri enti locali il diritto di prelazione sulla base del prezzo offerto e giustificato... "

Onorevoli colleghi, questo mi pare uno di quei tali articoli di legge, che qui dentro passano in mezzo alla generale indifferenza con una facilità straordinaria, ma che poi possono dar luogo ad inconvenienti gravissimi.

A me fa questo effetto, lo dico francamente.

Uno che vorrà vendere un oggetto d'arte, penserà prima a trovarsi qualcheduno che gli offra un prezzo determinato, salvo a non pagarlo, ma tanto per far sapere allo Stato che il prezzo che egli pretende è quello che, simulatamente, gli è stato offerto. Non v'è alcuna garanzia che questa offerta sia reale; non vi è alcuna garanzia che lo Stato, a un poco per volta, non sia co-

stretto a comprare oggetti a un prezzo molto maggiore di quello che realmente essi hanno.

Ora, anche qui si torna al discorso che io faceva dianzi. Parliamo sempre di restringere le spese; parliamo sempre di non fare spese che non sieno in qualche modo compensate da nuove entrate; e qui, tranquillamente, si incastra in un articolo di legge, una disposizione che piano piano può portare a spendere parecchie diecine di migliaia di lire all'anno. Dunque, se è possibile, cerchiamo di fare le leggi per quel tanto che bisogna e non più.

Volete disciplinare queste vendite di oggetti d'arte? Sta bene, disciplinatele pure.

Anzi riconosco e ne do lode al ministro ed alla Commissione che la legge stabilisce un progetto sullo stato di fatto d'oggi.

Ma, per carità, non facciamo una legge, che sia poi di eccessiva molestia ai cittadini; lasciate che questioni relativamente piccole siano risolte nell'ambito della provincia, dove tutti gli interessi si possono bilanciare; lasciate un po', per un esempio e giusto quanto accennava l'onorevole Luciani, che il prefetto di Firenze veda un po' lui se convenga, o no, che i quadri dell'Ospedale di Santa Maria Nuova siano venduti.

Perchè volete supporre che quest'uomo, a cui è data la rappresentanza del Governo in una provincia, sia persona incapace di regolare da sé questioni siffatte?

Io domando: che concetto avete delle autorità locali?

Se aveste mai il concetto, che non sappiano far nulla, o che debba sempre intervenire il Ministero, non parliamo mai più di decentramento, o, meglio, sopprimiamo le prefetture, e sarà tanto di guadagnato.

Io quindi credo che il mio emendamento, senza vulnerare per nulla il concetto della Commissione e del Ministero, possa conciliare le altre opinioni.

Si tratta di questioni soprattutto locali; disponete dunque che siano molte le autorità locali, sul posto, a seconda di tutti i diversi interessi, che vi si connettono.

In tutte le provincie c'è un Consiglio archeologico; se non c'è, ci sono altri Consigli, ci sono ispettori competenti, persone insomma idonee a giudicar rettamente.

Ebbene, lasciate fare a loro, concedete a loro un poco di libertà, concedete libertà a questi enti locali, ai quali per dire il vero, se ne promette molta, ma, nel fatto, se ne dà pochissima. (*Bravo!*)

Presidente. Onorevole Martini, ha facoltà di parlare.

Martini Ferdinando. Io desidero che questa legge sia condotta a buon fine, e lo desidero perchè, se anche dagli altri articoli non potessi sperare beneficio veruno, mi appagherei di quelli che verranno certamente dall'applicazione degli articoli quarto e quinto.

Da questi verranno benefizi sicuri, perchè, ponendo i restauri dei monumenti sotto la direzione del Ministero, non avverranno più gli sconci, ai quali, con molta vergogna nostra, ha avvezzato l'Italia il Genio civile.

Io non ho bisogno di portare degli esempi; sono noti a tutti...

Lugli. Avverrà lo stesso...

Martini Ferdinando. Non avverrà lo stesso, onorevole Lugli.

Sono noti, ripeto; ed anche all'onorevole Lugli; perchè tutte le volte che dal Ministero sono stati chiamati degli architetti non si sono verificati gli sconci che sono stati deplorati quando è stato chiamato a riparare un monumento il Genio civile.

A me preme dunque che la legge vada in fondo. Ma perchè vada in fondo io credo che non bisogna domandar troppo quanto agli effetti di questa legge e che convenga restringerli un po', altrimenti avverrà quel che avviene quando si oltrepassa un certo limite nei dazi di confine: di natura sua nasce e prospera il contrabbando. Qui per esempio in quest'articolo 8 si dice:

“ Art. 8. Gli oggetti d'arte e di antichità appartenenti ai comuni, alle provincie e agli enti morali riconosciuti debbono esser conservati a cura degli enti proprietari. Non possono essere alienati, ecc. ”

Questa formola, per il tempo presente, è molto larga perchè bisogna ricordarsi ch'è stata inventata quella tal macchina che è la locomotiva e che certe disposizioni che erano applicabili al tempo del Pacca adesso non lo sono più.

Un oggetto del Benvenuto Cellini o del Tacca si mette in tasca e si porta così oltre i confini.

Io credo che chi potesse comporre una propria galleria con tutti i quadri antichi i quali hanno varcato il confine posti, per esempio, fra la tavola e lo specchio, farebbe una grande raccolta.

Vengo agli enti morali e alle provincie.

Anche qui riconosco che il relatore dà buone ragioni del trattamento diverso fatto agli enti morali in confronto di quello fatto ai privati. Ma sebbene io riconosca che non bisogna lasciare alle provincie e ai comuni la facoltà di vendere, perchè in grandissima parte si affrettarebbero a sbaraz-

zarsi degli oggetti d'arte, tuttavia bisognerebbe non dare neanche soverchia facoltà di negare al Governo, in rispetto specialmente agli istituti di beneficenza i quali hanno uno scopo di cui bisogna tener conto.

Sono disposto ad accettare anche la formula della Commissione: " non vi si opponga un alto interesse storico o artistico „, purchè vi si aggiunga qualche cosa che determini meglio le facoltà del Governo. Un alto interesse storico! Ma signori miei, infine noi non potremo più vendere neanche quello che vendeva il finto armeno dell'*Antiquario* del Goldoni! La parrucca di Mario, e le pantofole di Cleopatra! Questa faccenda dell'alto interesse storico è un poco intricata e lo diverrà specialmente quando il Ministero della pubblica istruzione, per natura sua, dovrà rivolgersi alle Commissioni locali. Nei piccoli luoghi tutto assume un'alta importanza storica. Quando invece si tratta di valore artistico allora si c'è qualche cosa di tassativo. Questo valore artistico ci sarà o perchè manchino nei musei d'Italia tele di quel tale autore, o statue di quel tale scultore, o perchè l'oggetto antico sia di pregio e riconosciuto come tale dai critici dell'arte e della storia, o anche da quelli che semplicemente lo veggono. Ma quando si parla di valore storico, si dà tale facoltà al Governo per cui egli rifiuterà sempre e questo rifiutar sempre per me non è savio nè giusto. Io mi contenterei quindi che si dicesse: quando non si opponga un alto e ben determinato interesse storico.

Una voce. Come si fa?

Martini Ferdinando. Come si fa? Evidentemente ci sono le persone competenti dappertutto, meno i prefetti. (*ilarità*). Queste persone competenti ci penseranno loro.

Quando si tratta di alto valore artistico, è chiaro che i capolavori non si scoprono tutti i giorni! Si tratterà, per esempio, della Galleria Borghese: ci avete la *Mendicante*. Si tratterà della Galleria Sciarra, ci avete il *Violinista*. Ci sono certi capolavori che ormai sono noti, sui quali non cade dubbio veruno. Se vi sarà un oggetto nuovo, un oggetto di scavo, evidentemente, ci sarà anche chi potrà dire se quel tale oggetto abbia una determinata importanza per le nostre collezioni; perchè un oggetto può non avere nessun valore intrinseco per sè, ed esser necessario, come anello di quella catena storica, di cui il quadro, la statua, il vaso sono, per così dire, altrettanti documenti.

Ora a me pare che, se si dice: " un alto e ben determinato interesse storico „ si fa obbligo

al Ministero di dire le ragioni, per le quali egli vieta la vendita di cotesti oggetti, e gli si lascia una certa larghezza di giudizio.

Mi parrebbe che, con questo temperamento, potrebbe essere acquietato anche l'onorevole Luciani, e potrebbero esser paghi tanto la Commissione, quanto quelli che hanno proposto emendamenti.

Presidente. L'onorevole Odescalchi ha facoltà di parlare.

Odescalchi. Io volevo fare pochissime osservazioni.

Applaudo al primo capoverso di questo articolo, in quanto riguarda le prescrizioni ch'esso pone per il restauro degli oggetti antichi. E di passaggio dirò che, se questa disposizione fosse stata legge in passato, non sarebbe stato, per opera della Commissione dell'ospedale di Santa Maria Nuova, ritoccato e restaurato il quadro del Van der Goes, di cui si è lungamente discusso. Ma però, affinchè la tutela del Ministero diventi efficace, conviene che esso medesimo ne dia l'esempio. E qui, per incidente, mi permetto di raccomandargli una maggiore severità nei restauri che sono fatti da esso medesimo, perchè sembrami, da recenti ispezioni, che, non con esatta cautela, siano condotti quelli del camposanto di Pisa e quelli della cattedrale di Assisi.

Faina. È vero.

Odescalchi. In quanto al secondo capoverso, il relatore della Commissione ha dichiarato di non potersi associare all'emendamento presentato dall'onorevole Torrigiani, perchè cambiava i principii essenziali della legge. Mi dispiace, ma io mi accosto un poco più alle idee dell'onorevole Torrigiani, che a quelle della Commissione. Nè mi spaventa di mettere limitazioni alla proprietà privata, benchè ciò possa sembrare strano a taluno: perchè non in tutto seguo l'antica sentenza del diritto romano, che la proprietà sia la facoltà di usare e di abusare; e, nell'abusare, accetto restrizioni. Ma, per portare queste restrizioni, ci vogliono valide e solide ragioni. Ora, che cosa importa a noi di mettere restrizioni su tutta la generalità degli oggetti d'arte che si trovano in Italia? Assolutamente nulla. E che cosa importa che voi mi imponiate restrizioni per la vendita all'estero, od all'interno, di quelle quattro statue che ho sotto il portico di casa mia, e che rappresentano un valore di 300 lire, o meno? L'interesse dello Stato è che non vadano via quattro, cinque, dieci statue che hanno tale eccellenza, che l'ingegno dell'artista, impresso in quei

marmi, sorpassi la proprietà privata, e renda quei marmi di proprietà comune.

Se qualche privato possedesse il *Mosè* o il *Laocoonte*, e volesse usarne in modo da distruggere o d'alterare l'opera, o d'impedirne la vista al pubblico, l'istinto naturale farebbe sì che noi freneremmo quelle mani sacrileghe, e ci adopereremmo affinchè la coltura artistica nazionale non fosse in qualche modo menomata da un eccessivo rispetto della proprietà privata.

Ora, o signori, per venire a questo, come privatamente ebbi occasione di dire l'anno passato all'onorevole ministro, non vi è che un solo modo: quello di formare un elenco delle varie opere d'arte. Voi, in fine di questo disegno di legge, avete messo un elenco dei monumenti architettonici; e con questo elenco potete procedere di piè sicuro. Ora, perchè questo elenco non estendete ai quadri ed alle statue? Non sarà così infinito, come può sembrare, a prima vista: perchè la eccellenza è rara. Prendiamo ad esempio le gallerie romane delle quali domani o posdomani, dovremo pur occuparci. In queste gallerie è d'interesse nazionale che non ispariscano tre, quattro, dieci quadri; ma non interessano per nulla tutti quelli che sono falsi, benchè catalogati per veri da professori delle passate accademie, e che con istolta riverenza vengono visitati da un pubblico ignorante. (*Si ride*). Quindi, acciò questa legge riesca veramente proficua, conviene restringerla alla portata.

Infatti in Grecia vi è una legge più estesa, più draconiana, di quella che voi ci proponete e non vi è paese dove l'esportazione dei quadri sia maggiore, testimonio ne sia il museo Savoureff che venne ad arricchire i musei d'Europa.

Or dunque, per fare cosa veramente efficace, fate sì che ogni provincia, od ogni regione, come a voi piace di chiamarla, abbia un elenco di quelle statue, di quei quadri, di quelle altre opere d'arte che per eccellenza eccezionale sono d'interesse nazionale, e per quelle stabilite disposizioni restrittive; per tutto il resto lasciate la più ampia libertà.

Questo sone le idee che concreterei in un emendamento se avessi speranza di avere seguito; ma, vista la mia pochezza, mi associerò a chiunque presenterà un emendamento che si avvicini alle mie idee.

Presidente. L'onorevole Torrigiani ha facoltà di parlare.

Torrighiani. Gli onorevoli Martini ed Odescalchi hanno già detto molte delle cose che io vo-

levo dire a sostegno dell'emendamento che avevo proposto.

La Commissione ha dichiarato di non accettarlo, interpretandone non troppo esattamente la portata, mentre quell'emendamento non aveva altro scopo che di mettere in relazione l'articolo 8 con le modificazioni che poi proporremo all'articolo 25.

La Commissione dichiara che non accetta il mio emendamento perchè il concetto suo fu di tener distinta la proprietà delle provincie, dei comuni e degli enti morali dalla proprietà dei privati.

Ora io non posso completamente associarmi a questo concetto, perchè credo che questa legge, la quale è fatta unicamente allo scopo di tutelare il patrimonio artistico nazionale, non debba arrestarsi innanzi al diritto di proprietà. Io non so comprendere tutte le distinzioni che si vogliono fare tra i diritti dei privati e quelli delle provincie, dei comuni e degli enti morali.

Si dice: che la legislazione attuale è differente in varie parti d'Italia; ed io lo riconosco e desidero che questa legislazione sia unificata; ma quando facciamo una legge di questa importanza, più che tener conto del miglioramento che si apporta alla legislazione esistente, io credo che si debba tener conto della necessità di fare una legge davvero efficace.

Ora io mi associo perfettamente a quanto ha detto l'onorevole Odescalchi; non credo niente affatto che sarà efficace questa legge quando non sia fatto un catalogo degli oggetti di primissima importanza (oggetti che tutti conosciamo, che tutti sappiamo dove sono) comprendendovi anche quelli appartenenti ai privati.

E questo non solamente per le ragioni che sono state dette dagli oratori che mi hanno preceduto, ma anche per altre considerazioni.

Prima di tutto per impedire che questi oggetti, i quali saranno così maggiormente conosciuti possano facilmente sparire. Perchè non bisogna farsi illusioni: l'onorevole Martini ha citato un esempio dei modi coi quali sono trasportati all'estero i quadri, ma se ne possono citare anche altri; tutti sappiamo che sopra un quadro di grande valore artistico, sia in tela, sia in legno, si può con grandissima facilità dipingere un altro quadro; per modo che il quadro si può esportare come un'opera qualunque mentre invece è un Raffaello o un Tiziano.

Quando invece avrete un catalogo preciso e determinato di queste opere d'arte di grande importanza, e quando renderete responsabile il proprietario della conservazione di esse, potranno con

molto maggior difficoltà essere sottratte o nascoste.

Ma v'è ancora un'altra ragione, ed è questa: quando vi sarà un catalogo sarà determinato l'oggetto sul quale il Governo può esercitare il suo diritto di prelazione, di modo che non succederà quello che è successo finora, e probabilmente succederà ancora, che cioè lo Stato comperi non i migliori ma i peggiori quadri, non le migliori ma le peggiori statue, cioè quei quadri e quelle statue che gli sono maggiormente raccomandate e per le quali si esercitano le maggiori influenze.

Ma ad ogni modo io ho a cuore principalmente che la legge arrivi in porto.

Non voglio in nessun modo, con un emendamento che non piaccia alla Commissione, intralciare l'andamento della legge, purchè si trovi la maniera di arrivare al risultato cui si aspira, cioè che questo catalogo sia fatto.

Se la Commissione e il ministro credessero di accettare un articolo aggiuntivo alla legge in cui fosse detto che a cura del ministro della pubblica istruzione sarà fatto un catalogo delle opere sulle quali debba essere esercitato il diritto di prelazione, sarei disposto a ritirare il mio emendamento; ma credo fermamente che, senza questo catalogo, noi non faremmo cosa veramente utile, non raggiungeremmo lo scopo che ci prefiggiamo, di salvare cioè, come diceva l'onorevole Odiscalchi, se non tutto quello che c'è di buono, almeno quello che c'è di meglio in fatto d'arte.

Presidente. L'onorevole Ferrari Ettore ha facoltà di parlare.

Ferrari Ettore. Quello che hanno detto testè gli oratori che mi hanno preceduto toglie veramente ogni interesse a ciò che voleva dire; mi limiterò quindi a raccomandare all'onorevole ministro l'elenco che è stato accennato tanto dall'onorevole Odiscalchi quanto dall'onorevole Torrigiani, imperocchè, come da essi si diceva poc'anzi, l'interesse grandissimo di certe opere d'arte non si restringe ad alcuni edifici o fabbriche, ma sibbene si estende ad oggetti di enti morali o di privati, oggetti i quali per l'arte e per la storia hanno un altissimo valore.

Su un altro punto sul quale io intendeva parlare, mi ha prevenuto l'onorevole Martini. Quando l'onorevole Arbib ebbe a chiedere che, per l'alienazione delle opere artistiche, fosse inteso il parere del prefetto, e soggiunse che in Italia si trovano dovunque persone competenti in materia d'arte per decidere queste questioni, l'onorevole Martini gli rispose: persone capaci ci sono, meno i prefetti...

Martini Ferdinando. Ho detto: non competenti.

Ferrari Ettore. Ebbene, seppure l'onorevole Martini non è stato così reciso, amo di esserlo io. Noi non dobbiamo preoccuparci soltanto di non togliere una facoltà al ministro, il quale in fine dev'essere il primo tutore degli interessi storici ed artistici della nazione, ma dobbiamo mirare più in alto, perchè senza dilungarmi a dimostrare che piccoli interessi possano influire più facilmente sopra un prefetto che sul ministro, a me pare che, quand'anche un prefetto possa avere una certa competenza nel riconoscere il carattere storico di una opera d'arte, gli mancherà quasi sempre la competenza per apprezzarne l'interesse artistico. E se poc'anzi si diceva che era da lodarsi che il restauro di certi monumenti fosse fatto dallo Stato anzichè dagli enti morali, perchè si è veduto che alcuni restauri fatti fino ad ora riescono piuttosto a vergogna che ad onore dell'arte nostra, molto più dobbiamo sostenere che da una Commissione centrale e competente debba stabilirsi quali siano i monumenti e gli oggetti d'arte assolutamente inalienabili. Insomma da questo lato io accetto completamente le conclusioni della Commissione, non parendomi che i prefetti possano considerarsi competenti in questa materia.

Faina. (*Presidente della Commissione*). Domando di parlare per l'ordine della discussione.

Presidente. Parli pure.

Faina. (*Presidente della Commissione*). Raccomanderei per economia di tempo, che le discussioni si restringessero all'argomento di cui tratta l'articolo, altrimenti corriamo rischio di prolungare troppo e d'intralciare la discussione. Siccome in questo articolo si tratta soltanto degli oggetti di proprietà dei comuni, delle provincie e degli altri enti morali, mi pare che quello che riguarda oggetti appartenenti a privati, potrebbe discutersi all'articolo successivo. Così pure la questione del catalogo può benissimo essere trattata quando si discuterà l'articolo 25.

Presidente. La prego di osservare che questo articolo reca una disposizione di massima la quale ha la sua applicazione anche in articoli successivi, onde la discussione deve necessariamente uscire dai limiti che parrebbero determinati dall'articolo che si discute.

L'onorevole Ginori-Lisci ha facoltà di parlare.

Ginori-Lisci. Ringrazio l'onorevole Luciani delle espressioni che ha usato a mio riguardo, ma non posso lasciare sussistere il dubbio che egli ha espresso che l'interesse per alcuni istituti affidati alle mie cure faccia velo alla mia mente sì che

io non possa giudicar convenientemente del retto e del giusto.

Luciani. Non ho detto questo.

Ginori-Lisci. Ripeterò quello che dissi ieri. Ritengo che le origini della proprietà degli enti morali e del loro patrimonio artistico odierno possano consigliare per essi provvedimenti diversi da quelli che si adottano per la proprietà privata.

Aggiungerò ancora che, essendo stato questo patrimonio in gran parte espressamente donato perchè serva di adornamento ai locali molte volte pubblici e di libero accesso per il pubblico, esso si trova nelle identiche condizioni di quello delle chiese. Ora, se molto convenientemente fu proibita l'alienazione degli oggetti d'arte delle chiese, ugual misura può ritenersi applicabile al patrimonio artistico delle provincie, dei comuni e degli enti morali.

Del resto, se si volesse anche dar facoltà a quegli enti di realizzare il valore del loro patrimonio artistico, io desidererei che almeno fosse poi impedito che, quando sia passato in proprietà privata, questo patrimonio potesse essere esportato. In questo senso io mi riservo di presentare una formale aggiunta quando se ne presenti la necessità.

Luciani. Domando di parlare per fatto personale.

Presidente. Ma non c'è fatto personale.

Luciani. L'onorevole Ginori ha creduto che io, nel richiamare certe sue condizioni particolari, ma privatissime, alludessi ad alcuni uffici pubblici che egli riveste. Ma, onorevole Ginori, io non ricordo di aver nemmeno accennato questo concetto; e quando mai, io lo ritiro: io ho alluso soltanto al suo palazzo, non ho alluso ad altro.

Mi pare pertanto, rispetto all'onorevole Ginori, che egli esternasse il concetto che gli oggetti artistici fanno parte del patrimonio pubblico; ma io dico: quando un oggetto, di grande valore, Davide o Lacoonte che sia, si trovi in possesso di un Istituto di beneficenza, e lo Stato lo voglia per sè non gli rimane altra via che di acquistarlo. Questo è il concetto che ho espresso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Il desiderio di tutti coloro che hanno domandato questa legge, gli studi che si sono fatti per essa mirano appunto non già a conservare qualunque cosa si chiami opera d'arte, ma quelle opere di arte che veramente sieno eccellenti, testifichino il passato glorioso del nostro paese, e ci diano speranza di raggiungerlo ancora.

Quindi a me pare che non si sia tenuto sufficiente conto dello intendimento di questo articolo, il quale anzi si deve dire che concede agli enti morali una facoltà che ora non hanno, quella cioè di vendere quegli oggetti i quali non hanno grande importanza e dall'aspetto storico, e dall'aspetto artistico.

Riguardo alla qual facoltà è degno di considerazione quello che diceva l'onorevole Ginori che, cioè, opere d'arte furono appunto donate ad un ente morale perchè meglio di altri avrebbe potuto provvedere alla loro conservazione. Perciò non posso entrare nell'idea dell'onorevole Luciani, il quale considera alla maniera stessa l'ente morale ed il privato e non fa di essi tra loro alcuna differenza. Mentre il privato, come diceva anche l'onorevole Odescalchi, è libero perfino di abusare, delle cose sue ed invece l'ente morale deve ottenere l'approvazione dell'autorità competente.

Quindi ho raccolto con tutto il piacere dai vari oratori due indicazioni: una è che non si vogliono aggiungere ostacoli al progresso di questa legge; ed io veramente ne discorro nel puro interesse italiano ed ho l'animo di coloro che hanno parlato così. È troppo grave questa questione per la lunghezza del tempo che si agita e per la impotenza nostra a risolverla. Se noi però ricordiamo che alcune nazioni ed alcuni Parlamenti l'hanno risolta in modo più sollecito che non da noi, non sarà molto difficile spingere il Parlamento italiano ad uscirne, e ad uscirne in modo che si guarentisca questa proprietà nostra, la quale è maggiore che non paia e che non si dica. In secondo luogo alcuni oratori sono venuti a conclusioni diverse intorno alla facoltà del Governo di autorizzare od impedire la vendita degli oggetti d'arte: quali criteri, si è domandato, condurranno il Governo ad opporre il suo veto?

La Commissione ne ha indicato due: interesse storico ed interesse artistico; e veramente sono quei soli i quali possano determinare il Governo. Qui non sorge questione. Ma prego la Camera di considerare quello che dall'onorevole Martini e dall'onorevole Odescalchi fu detto. È sicuro; noi abbiamo moltissime gallerie, e molte opere d'arte andiamo scoprendo in paesi, la cui fama non era estesa.

Ma tra gli artefici gloriosi dei quali noi ci onoriamo, ci sono i gloriosissimi, anche mondiali; nè questi ci occorre di cercarli. Sono le opere di questi, che dobbiamo assolutamente conservare.

E così de' monumenti. Il monumento comincia ad essere la storia della famiglia, poi la storia del

comune, poi quella della provincia, della regione; poi la storia dei piccoli o dei grandi Stati che furono. Ma c'è il monumento che appartiene alla nazione perchè dovunque sia, ha un alto significato per la storia del paese; e quindi questo bisogna conservare; e ciò vuol dire che il limite che noi poniamo, non sarà molto esteso. Saranno poche le opere che posseggono i nostri enti morali alle quali si possa con sicurezza e giustizia applicare la restrizione. Quindi io credo che la Commissione consentirà con me intorno a ciò; perchè il "resuscitato Raffaello paga" del Giusti, picchia continuamente alle porte del Ministero, e fa supporre che si commettano delle grandi ingiustizie. L'avidità da un lato, il bisogno dall'altro, la incertezza del valore dell'opera, perchè le ispezioni sono sempre molto difficili, fanno assumere delle grandi responsabilità.

L'onorevole Martini ha chiesto che sia *ben determinato* il valore storico; e sta bene, perchè il Ministero ha i suoi organi, le sue funzioni, la sua responsabilità. Le sue deliberazioni non devono esser sottratte alla luce, alle discussioni, alle critiche; il Governo deve poter rispondere, e deve essere premunito per rispondere convenientemente.

Quindi io prego la Camera di accettare l'articolo, e specialmente questa parte sulla quale si disputa, con l'aggiunta che fu proposta dall'onorevole Martini, e che ho visto con piacere accettata dalla Commissione.

In quanto all'emendamento dell'onorevole Torrigiani non posso far altro che ripetere quello che ho detto ieri.

Mi pare che il tema cada sotto l'articolo 25; là discorriamo di cataloghi e di elenchi. A proposito di questi debbo dire una parola all'onorevole Odescalchi ed all'onorevole Ferrari, e cioè che io credo necessaria questa formazione dell'elenco; la credo poi, tanto più facilmente, in quanto che io l'avevo difesa in questo medesimo, non identico, soggetto dinanzi al Senato.

Io non credo che con la formazione di un catalogo si violi il diritto del privato. Non c'è privato in Italia, che abbia un'opera d'arte di qualche merito che non l'abbia fatta conoscere; anzi per fare questi elenchi, non ci sarà forse nemmeno bisogno di andare nelle case dei privati.

Noi vogliamo elencare, non per uno speculatore, il quale voglia scroccare in un elenco la iscrizione del suo lavoro, per venderlo più caro; vogliamo elencare quelle opere, che sono più belle e desideriamo che il paese, quando può, le mantenga nel suo seno.

Resta una osservazione all'emendamento dell'onorevole Arbib.

Io non sono della sua opinione, non affermo che le persone proposte siano o no competenti, ma bisogna che ciascun funzionario rimanga nell'ordine delle sue attribuzioni.

Ora nelle provincie difficilmente si potrà avere un giudizio sicuro; ivi si seguiranno criterii ed interessi locali.

Un Governo debbe avere i suoi organi, i quali funzionino in tutte le parti del regno, se la funzione si debbe esercitare in tutte le parti del regno.

La Camera ha approvato quegli articoli, nei quali si costituiscono gli uffici regionali; ora essi sono gli strumenti per mezzo dei quali il Ministero può giudicare.

Ammetterne degli altri sarebbe privare funzionari legittimi delle loro funzioni affidandole ad estranei e non obbligati ad essere competenti.

Presidente. L'onorevole Torrigiani insiste nel suo emendamento?

Torrighiani. Dopo le parole del ministro, il quale mi dà affidamento che potrà essere discussa la questione del catalogo all'articolo 25, ritiro l'emendamento all'articolo 8, riservandomi di presentare un'aggiunta all'articolo 25.

Presidente. Sta bene.

L'onorevole Arbib insiste nel suo emendamento?

Arbib. Spero che Ella vorrà darmi facoltà di parlare per rispondere alle osservazioni che, intorno al mio emendamento, furono fatte.

Presidente. Ella, prima di poter rispondere alle osservazioni fatte, deve dichiarare se insista nel suo emendamento. Imperocchè, ove Ella insista, io possa domandare se il suo emendamento sia appoggiato; senza di che Ella non potrebbe svolgerlo.

Arbib. La discussione non è stata chiusa, ed Ella m'insegna, ed io sono disposto ad accettare i suoi ammaestramenti, che è concesso di rispondere ai diversi oratori, quando si è fatta una proposta.

Presidente. Il regolamento s'impone ad ambedue: a me ed a lei.

L'articolo 64 dice:

"Sopra un emendamento respinto dalla Commissione, non può incominciare nessuna discussione se non è chiesta da più di quindici deputati."

Quindi io debbo leggere il suo emendamento che Ella, nel campo della discussione generale,

ha potuto proporre; e se sarà appoggiato, le darò facoltà di svolgerlo.

L'emendamento dell'onorevole Arbib è così concepito:

“ Alle parole: senza l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, sostituire le seguenti: “ senza l'approvazione del prefetto della provincia in cui questi oggetti si trovano. ”

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato).

L'onorevole Arbib ha facoltà di parlare.

Arbib. Io dirò pochissime parole. È evidente che se io ho fatto la proposta di deferire ai prefetti la definizione delle questioni contemplate nell'articolo 8, non ho inteso di deferirle ai prefetti in quanto siano individui più o meno competenti in quella materia; ma ho inteso semplicemente di trasportare dall'autorità centrale all'autorità locale la definizione di questioni che, senza offendere alcuno, credo che non abbiano poi tutta l'importanza che si vorrebbe loro attribuire.

Imperocchè l'articolo parla molto genericamente. Se avessimo davanti a noi quel tale catalogo che è stato ripetutamente invocato, e che io pure vorrei vedere alla fine compilato; se si trattasse di monumenti di grandissima importanza, non passerebbe nemmeno a me per la mente di sottrarre il giudizio di simili questioni all'autorità centrale. Ma questo che discutiamo è un articolo generale. Qui si tratta che un ente morale non potrà por mano a restauri, magari di una chiesa, magari di un palazzo, non potrà far niente intorno ad un monumento che è nel proprio comune, senza iniziare le trattative col Ministero. E queste trattative col Ministero, non dispiaccia all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica se glielo dico, sono trattative che, per loro natura, vanno infinitamente per le lunghe!

Io me ne appello a tutti i miei colleghi, me ne appello a tutti coloro i quali hanno avuto occasione di trattare affari coi Ministeri, e domando loro se non sia vero che, prima di ottenere la definizione di un affare anche semplicissimo, passano molti mesi.

Ora io dico: vi siete dichiarati costantemente fautori del discentramento amministrativo; avete fatto dire pochi giorni fa alla Corona che è nell'animo vostro precisamente il concetto di riformare l'amministrazione in questo senso; capita un'occasione che vi darebbe modo di far vedere

che realmente cercate di attuare le vostre idee, ebbene, siate coerenti e non abbiate tanta ripugnanza a spogliarvi di potere e lasciate che vertenze di questa natura, si definiscano nella sede dove nascono.

Non è mica il criterio personale del prefetto che deve decidere. Voi avete l'Opera pia, o la provincia, o il comune che cominciano ad esaminare se convenga o no restaurare, o alterare, un monumento di loro proprietà; ed eccovi già delle persone che possono di proposito studiare la questione. Dopo di che si rimetteranno al giudizio del prefetto, il quale, circondato da Consigli competenti, da una quantità di ispettori, può esaminare la questione. E se tante ragguardevoli persone riconoscono che un monumento si può restaurare o anche alterare, o perchè mai volete portare la questione a Roma, sicchè qui giaccia negli archivi del Ministero, per molti mesi, e non si arrivi mai a definirla?

Per me, lo dico francamente, credo che il più grande servizio che possiamo rendere ai nostri concittadini, sia quello di liberarli da un sistema amministrativo, per il quale non arrivano mai a definire, in nessuna maniera, i loro affari con sollecitudine.

Se si trattasse, ripeto, di quel catalogo, di cui l'altro giorno parlava l'onorevole Martini, e di cui ha parlato oggi l'onorevole Odescalchi, e che l'onorevole Torrigiani raccomanda, direi anch'io: definisca la questione il Ministero centrale. Ma io non posso persuadermi che se domani, in un piccolo comune d'Italia, c'è da restaurare un monumento, ed il Consiglio comunale ed il prefetto riconoscono la necessità di quel restauro, si debba proprio scrivere a Roma, domandare il permesso, ed aspettare una risposta, che il più delle volte verrà con una lentezza straordinaria.

L'onorevole Martini ha detto: badate che i prefetti non sono competenti. Io non discuto delle persone; solamente faccio osservare che, nella discussione di oggi, un altro collega, che ha una seria competenza in cose d'arte, l'onorevole Odescalchi, ha parlato di alcuni lavori fatti e diretti dal Ministero della pubblica istruzione, ma solo per lagnarsi del modo con cui sono condotti. Dunque, in fatto di competenza, tra prefetti e Ministero, siamo forse pari.

Ma, a parte questo, torno a dichiararlo, ho voluto solamente fare un modestissimo tentativo, per vedere se era possibile, in questa Camera, di fare un piccolo passo verso il discentramento amministrativo. Senonchè, l'accoglienza che alla mia

proposta è stata fatta dall'onorevole ministro della pubblica istruzione, e il voto che, molto probabilmente, intorno ad essa emetterebbe la Camera mi persuadono che il mio emendamento non avrebbe che la mia sola approvazione.

Voci. No! No!

Arbib. E quindi lo ritiro; non senza aggiungere però che mi riservo di propugnare la causa del discentramento, non solamente a parole ma a fatti, riservandomi di risollevarla e di propugnarla tutte le volte che ne verrà l'occasione.

Presidente. L'onorevole Arbib ha ritirato il suo emendamento. Ne rimangono ancora due: l'uno, proposto dall'onorevole Luciani, il quale consiste nella soppressione delle parole: " e non vi si opponga un alto interesse storico o artistico. " Il resto rimarrebbe come è nel disegno della Commissione.

La Commissione accetta questo emendamento?

Cambray-Digny, relatore. La Commissione accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Martini, e respinge quello dell'onorevole Luciani.

Presidente. E l'onorevole ministro?

Coppino, ministro della pubblica istruzione. Non accetto l'emendamento dell'onorevole Luciani.

Presidente. Allora domanderò se l'emendamento dell'onorevole Luciani sia appoggiato.

(È appoggiato).

Luciani. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Luciani. Mi si permettano due parole sole; perchè non vorrei essere stato frainteso.

Io non contrasto che, quando vi sia un alto interesse storico o artistico ben determinato (come ha detto l'onorevole mio amico Martini, già mio socio ed ora da un mese dissociato), l'oggetto antico debba essere mantenuto, sia che appartenga allo Stato, sia che appartenga a privati. La questione da me sollevata è diversa. Quando si tratta di oggetti che abbiano questo alto interesse ben determinato, o artistico o storico che sia, e che appartengano a privati, lo Stato si obbliga a pagare il prezzo dichiarato. E allora io domando: perchè non usate eguale trattamento alle opere pie le quali lo reclamerebbero per alti interessi di umanità giustificati ed urgenti?

Queste parole io ho voluto dire, affinché il mio concetto non rimanga confuso ed incerto nella divagazione di cui questo articolo è stato l'oggetto.

Presidente. Interrogherò dunque la Camera se intenda approvare l'emendamento proposto dall'onorevole Luciani, il quale consiste, come ho detto, nella soppressione delle parole: " non vi

si opponga un alto interesse storico o artistico. "

Coloro che intendono di approvare l'emendamento dell'onorevole Luciani, vogliano alzarsi.

(Non è approvato).

Rimane l'emendamento proposto dall'onorevole Martini, il quale consiste nell'aggiungere questo inciso alle parole: " e non vi si opponga un alto interesse, " le parole: " un alto e determinato interesse. "

E poi, come nell'articolo proposto dalla Commissione.

Questo emendamento è stato accettato tanto dal Ministero, quanto dal relatore; quindi lo porrò a partito.

Coloro che intendono di approvarlo, vogliano alzarsi.

(È approvato).

Rileggo ora l'articolo 8:

" Art. 8. Gli oggetti d'arte e di antichità appartenenti ai comuni, alle provincie, e agli enti morali riconosciuti debbono esser conservati a cura degli enti proprietari. Non possono essere alienati, alterati o restaurati senza l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, il quale la concederà soltanto quando sia escluso ogni danno agli interessi dell'arte e della storia.

" L'alienazione di tali oggetti potrà inoltre esser permessa agli enti morali, che hanno scopo di beneficenza, quando l'interesse loro esiga e non vi si opponga un alto e determinato interesse storico o artistico. Ma lo Stato avrà per sé e per altri enti locali il diritto di prelazione sulla base del prezzo offerto e giustificato, salve sempre per l'esportazione o per la vendita all'estero le disposizioni degli articoli 13 e 14 della presente legge. "

Pongo a partito l'articolo 8 nel suo complesso e con l'emendamento, testè approvato, dell'onorevole Martini. Chi l'approva, voglia alzarsi.

(È approvato).

" Art. 9. gli oggetti d'arte in scultura, pittura o plastica, qualunque ne sia la materia e la forma, le armi, imprese, titoli, iscrizioni e altre memorie, e gli ornamenti artistici di ogni genere che si trovino esposti in modo permanente alla pubblica vista nelle pubbliche vie o piazze, anche nelle pareti di edifici privati, non potranno essere distrutti, alterati o rimossi senza la preventiva licenza del Ministero della pubblica istruzione e delle autorità da esso delegate.

“ Le stesse disposizioni sono estese agli oggetti d'arte e alle iscrizioni esposte alla pubblica vista con destinazione permanente nei pubblici cimiteri.

“ La licenza a rimuovere tali oggetti potrà sempre essere sottoposta alla condizione di ricollocarli alla vista del pubblico in altra parte dell'edificio o in altro luogo, o di depositarli in un pubblico museo della regione. „

(È approvato).

“ Art. 10. Gli edifici di proprietà privata che si trovino iscritti nel catalogo di cui all'articolo 25 n. 3 dovranno essere conservati a cura dei proprietari, e non potranno essere distrutti, alterati o restaurati, nelle parti esposte alla pubblica vista, senza licenza del Ministero della pubblica istruzione, al quale è riservata l'approvazione dei progetti e la sorveglianza dei lavori, col diritto di farli sospendere quando fossero condotti contro le norme stabilite. „

Voci. A domani! votazione!

Serena. Chiedo di parlare.

Presidente. La facoltà di parlare spetta all'onorevole deputato Balestra.

Balestra. Sarò brevissimo, e non mi lascerò sedurre dalla vastità della materia.

In quest'articolo è detto che la tutela dei monumenti, degli edifici d'arte, è esercitata dallo Stato, ossia dal Ministero della pubblica istruzione, al quale spetta dare licenza che possano o no essere distrutti, alterati, o restaurati nella parte esposta alla pubblica vista. E quindi parmi sia il caso di ricordare quel noto aforisma legale: *inclusio unius est exclusio alterius*.

Io non so comprendere come i monumenti, che rappresentano qualcosa di complesso, possano scindersi così in più parti; per modo da considerarne la parte esterna indipendentemente dalla parte interna, ed applicare una disposizione di legge per la parte interna, e una diversa per la parte esterna del monumento stesso.

Ora io faccio considerare che molti edifici e monumenti (e senza percorrere le principali città d'Italia mi limito a quelli di Roma) sono più importanti per la parte interna che per la parte esterna.

Cito ad esempio il palazzo della Cancelleria, capolavoro del Bramante, importante pel suo prospetto esterno, ma, a giudizio di tutti gli architetti e di tutte le persone competenti, assai più importante per le sue parti interne, dotato come è di aule grandiose, di un doppio ordine di colonne, di una regia scala.

Ebbene, secondo quest'articolo, completato dal-

l'articolo 11, è in facoltà dei proprietari di poter manomettere le parti interne di quel palazzo, distruggere i portici, costruirvi un'ala di fabbricato, farvi un edificio di cinque o sei piani, simile a quelli che oggi siamo abituati a vedere a Roma, con prospetti che sembrano alveari, menomarne insomma l'importanza per tre quarti, mentre poi non potranno toccare una cornice all'esterno dell'edificio.

Prendete anche il palazzo Farnese, opera di Antonio Sangallo e di Michelangelo, importantissimo specialmente pel suo cortile.

Il proprietario non è un ente morale; quindi, secondo l'articolo 10, potrà distruggere questo cortile, edificarvi un'ala di fabbricato, o impiantarvi una stamperia, come si pratica in molti cortili negli edifici di Roma e altrove.

Prendete il chiostro di Michelangelo. Non si parla tanto dell'edificio della Certosa, quanto del chiostro di Michelangelo. Per fortuna appartiene allo Stato; ma come appartiene allo Stato, potrebbe appartenere ad un privato, come appartengono a privati i palazzi Farnese e Valle. Ebbene il chiostro di Michelangelo potrebbe essere distrutto secondo la disposizione di questo articolo 10.

Non la finirei più, se volessi citare tutti gli esempi che possono ricorrere alla mente. Il palazzo Massimo, per dirne uno, sul corso Vittorio Emanuele, capolavoro del Peruzzi, ha uno splendido cortile che potrebbe manomettersi. Il palazzo Della Valle è tanto importante che, quando fu fatto il piano regolatore, si deviò la linea in quel punto, appunto per salvare il cortile di quel palazzo che, nella sua parte esterna, non ha poi grande importanza.

Ora io domando: che legge è questa, la quale porta il pomposo titolo di legge per la tutela dei monumenti, e che pur riconoscendo le opere d'arte, non si cura punto di tutto quello che può esservi d'importante nelle parti interne degli edifici privati?

E non basta. Questa legge porta altresì a questa anomalia: che il più delle volte si curerà la parte meno importante di un edificio, trascurando la parte migliore. Se un proprietario vuole modificare la parte esterna di un edificio, interviene lo Stato e lo obbliga a fare i restauri in quel dato modo, in quella data forma che crede; per guisa che ove il proprietario si opponga, il Governo ha facoltà di espropriare. Al contrario, nella parte interna, il proprietario è liberissimo di distruggere tutto quello che vuole. E allora può verificarsi un fatto curioso. Ritorno, per esprimere il

mio pensiero con un esempio, al palazzo Farnese. Il proprietario, valendosi della facoltà accordatagli dall'articolo 10, distrugge e manomette il cortile che è, ripeto, la parte più importante di quel palazzo, come lo è del palazzo della Cancelleria. Se il proprietario poi vuole modificare una cornice nella parte esterna in opposizione alle norme determinate dal Governo, questo si vale della facoltà che ha di espropriare il palazzo, e si trova ad avere un edificio già distrutto per metà e nella parte sua più pregevole.

Ora pare a me che questa legge, la quale ha il titolo di legge per la conservazione dei monumenti, debba necessariamente essere informata a questo concetto: che il pregio artistico e il valore storico di un monumento, sono qualche cosa d'indipendente dall'essere nella parte esterna piuttosto che in quella interna.

Nè basta ancora: c'è un'altra anomalia od incoerenza da rilevare.

All'articolo 9 sono stabilite disposizioni tassative per la conservazione di oggetti artistici di pochissima importanza, giacchè è detto:

“ Gli oggetti d'arte in scultura, pittura e plastica, qualunque ne sia la materia e la forma, le armi, imprese, titoli, iscrizioni e altre memorie, e gli ornamenti artistici di ogni genere che si trovino esposti in modo permanente alla pubblica vista nelle pubbliche vie o piazze, anche nelle pareti di edifici privati, non potranno essere distrutti, alterati o rimossi senza la preventiva licenza del Ministero della pubblica istruzione e delle autorità da esso delegate. ”

Dunque anche questi piccoli oggetti, una iscrizione, una cornice qualunque, debbono esser conservati nella loro integrità. Questo articolo dimostra un grande zelo ed un amore veramente speciale per gli oggetti d'arte. Ma io non so conciliare tanto zelo della Commissione, la quale ha creato di pianta l'articolo 9, colla disposizione dell'articolo 10, la quale permette ad un proprietario di manomettere l'interno di un edificio, che sarà forse la parte più importante di esso, mentre poi non può rimuovere una iscrizione, una colonnetta esterna senza l'autorizzazione del Governo.

Con questo, a me pare che la legge vonga a curare il meno ed a trascurare il più, mentre dovrebbe tutelare i monumenti e le cose di primaria importanza, e non quelli che hanno una importanza molto secondaria.

Lo zelo della Commissione si è anzi spinto, per la tutela di questi, tanto oltre, da stabilire nell'ar-

ticolo 17, che, rinvenendosi ruderi in un fondo di proprietà privata, possa il Governo procedere alla espropriazione del terreno, ed anche di quello occorrente per fare una via che a questi ruderi conduca.

Nella relazione è citato il Lubbock che in Inghilterra per sette anni sostenne la lotta alla Camera per fare approvare un disegno di legge sul quale dice il relatore di aver calcato questo articolo.

Io mi rallegro con l'onorevole relatore per questo articolo aggiuntivo al progetto del Ministero, e tanto più me ne rallegro perchè trova riscontro in altre leggi che vigono in altri Stati.

Ciò dimostra realmente, come diceva poc'anzi, lo zelo della Commissione per conservare non solamente i monumenti, ma anche i ruderi. Però l'onorevole relatore mi permetterà di domandargli: che cosa ha maggior valore? Il cortile del palazzo della Cancelleria, od un rudero qualunque?

Mi pare che non sia discutibile la maggiore importanza di quello. Senonchè, per un rudero qualunque, non si ha difficoltà di procedere alla espropriazione del terreno, e per un monumento dell'importanza del palazzo Farnese si lascia libera facoltà al proprietario di potere manomettere e distruggere il monumento stesso.

È vero che vi è un caso, per virtù del quale anche al palazzo Farnese può applicarsi la disposizione dell'articolo 17. Supponendo infatti che al proprietario (parlo d'un proprietario qualunque dell'avvenire) piacesse di utilizzare il cortile del palazzo Farnese come area da fabbricare, e distruggesse il portico, potrebbe, una volta ridotto quel portico a pochi ruderi, intervenire lo Stato in forza dell'articolo 17, ed espropriare il palazzo stesso.

La conclusione di queste mie brevi osservazioni, e di molte altre che potrei fare, è nella proposta che si sopprima quest'inciso: *nelle parti esposte alla pubblica vista.*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschini.

Franceschini. Appena ho letto l'articolo 10, mi sono iscritto per fare alcune osservazioni. Senonchè sono stato prevenuto dall'onorevole Balestra, e quindi non faccio che associarmi alle sagge osservazioni fatte da lui, domandando che l'applicazione pratica dell'articolo 10 fatta agli edifici di proprietà dei comuni, sia estesa agli edifici privati: vale a dire che non potranno essere alienati o restaurati, senza l'approvazione del Governo.

Difatti, vi sono moltissimi edifici di proprietà privata (non scenderò a tanti particolari, ma potrei

citarne alcuni nell'Umbria), che non appariscono importanti all'esterno, ma che sono importantissimi nella loro parte interna. Oltre a ciò è altresì certo che l'articolo 10 del disegno di legge si troverebbe anche in contraddizione col comma 5° dell'articolo 25, dove si stabilisce che si debbono conservare gli avanzi o ruderi di antiche costruzioni che presentino per l'arte o per la storia interesse speciale e sieno di proprietà privata.

Io quindi, senza altro aggiungere, associandomi alle osservazioni dell'onorevole Balestra, domando che per essi sia fatta la stessa prescrizione di che all'articolo 6.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cambray-Digny, relatore. Ho chiesto di parlare per dire all'onorevole Balestra la ragione che mosse la Commissione a formulare l'articolo quale è stato proposto.

L'onorevole Balestra ha trovato una contraddizione fra ciò che è stato proposto nell'articolo 9, che la Camera ha approvato, per ciò che riguarda gli oggetti d'arte esposti alla pubblica vista sull'esterno degli edifici, e ciò che si dispone in questo articolo. Egli ha notato, e giustamente, che per l'arte può talvolta avere più interesse l'interno di un edificio che non l'esterno; ed ha portato degli esempi sui quali non ho nulla da ridire.

Ma la ragione per cui la Commissione ha creduto di dover limitare l'azione dello Stato alla parte esterna degli edifici esposti alla pubblica vista, è questa: la Commissione ha creduto di fondare questo diritto del Governo sopra un vero e proprio diritto di servitù pubblica. Quando degli edifici monumentali si trovano sopra pubbliche vie o piazze e le loro parti esterne hanno un vero e proprio valore artistico ed una importanza per la storia, e quando esse sono ogni giorno guardate o studiate dal pubblico che passa, il proprietario non può avere maggior diritto di alterare la parte esterna di quell'edificio, di quello che abbia diritto di togliere dalle pareti dell'edificio stesso un oggetto d'arte che vi fosse. Il principio che informa l'articolo 9, approvato già dalla Camera, si applica anche nell'articolo 10.

Potrà apparir doloroso di non potere estendere l'autorità del Governo anche all'interno di questi edifici, quando abbiano per l'arte, per la storia un grande valore; ma alla Commissione è parso che la ragione giuridica, la quale poteva permetterle di arrivare fino alla porta esterna, non le permettesse di entrare nella casa, di penetrare nel domicilio del cittadino.

Quanto poi alla contraddizione che è stata no-

tata fra l'articolo 10 e l'articolo 17 che parla dei ruderi di antichi edifici, la Commissione ha ritenuto che fosse ben diversa cosa penetrare in un fondo rustico, dove esistesse una rovina, un resto di un antico edificio, dal penetrare nella casa di un cittadino. Non è parso alla Commissione che il Governo potesse arrivare fino a pretendere di essere informato e di occuparsi di tutte le modificazioni che possono farsi nell'interno di una casa, sia pure monumentale.

Queste sono le ragioni per le quali la Commissione si è fermata alla soglia della casa. Naturalmente, se piacerà alla Camera di estendere maggiormente questo diritto del Governo, la Camera sarà padrona di farlo; a me premeva soltanto di esporre brevemente le ragioni che hanno indotto la Commissione a prendere questa via, ed a fermarsi dove si è fermata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lugli.

Lugli. Confesso francamente che non sono niente affatto disposto a seguire i concetti svolti, con molta eloquenza ed abilità, dall'onorevole mio amico, il deputato Balestra, a cui si è pure associato il deputato Franceschini.

Le ragioni brevemente esposte testè dall'onorevole Cambray-Digny, e con maggiore ampiezza svolte nella sua bella relazione, mi paiono tante e così chiare, che mi dispensano assolutamente da dire una parola in proposito. Ma un'altra osservazione mi si permetta di fare.

Nell'articolo 10 è detto: che gli edifici di privata proprietà, che si trovino situati nelle vie pubbliche, o nelle piazze, e che presentino un alto interesse storico o artistico, non solo non possono essere distrutti dai proprietari, o alterati nella loro costruzione, ma, oltre a ciò non possono essere restaurati senza la licenza del Ministero dell'istruzione pubblica.

Ora, io posso anche consentire che lo Stato intervenga ad impedire che gli edifici, che presentano queste speciali condizioni, non siano distrutti, nè alterati, quantunque sarebbe mio desiderio che a questo disegno di legge fosse allegato l'elenco di questi edifici; ma pretendere, onorevole relatore, che questi poveri proprietari, i quali si sentono disposti a conservare l'edificio, e che per conservarlo hanno bisogno appunto di restaurarlo, si rivolgano al Ministero per ottenerne la licenza ed aspettino mesi ed anni, prima di ottenere una risposta qualsiasi, è lo stesso che metterli nella condizione di non poter far nulla.

E con questa osservazione non intendo di far

colpa al ministro dell'istruzione, voglio soltanto constatare fatti, che succedono anche oggi.

Ora io, proponendo di sopprimere la parola *restaurato*, voglio soltanto togliere al ministro qualunque ingerenza, quando si tratti puramente e semplicemente di restauri di codesti edifici.

I restauri, i proprietari li faranno essi, senza licenza del Ministero e restaurandoli conserveranno quel che si vuole che sia conservato.

Io poi mi sono permesso di presentare un'aggiunta a questo articolo 10 di cui dimostrerò la ragione.

In Italia vi sono edifici che si trovano in tali condizioni speciali che quando si tratta di restaurarli e molto più se si tratta di ricostruirli, i proprietari godono da tempo il beneficio del concorso dei comuni e delle provincie nelle spese occorrenti per i restauri e per le ricostruzioni. Ora io non vorrei che con la disposizione dell'articolo 10 i proprietari fossero obbligati a queste ricostruzioni a totale loro spesa, e fosse loro tolto il concorso degli enti locali i quali, per una lunga tradizione e per una lunga consuetudine, contribuiscono, come ho detto, in queste spese di restauro o ricostruzione. Ecco perchè mi sono permesso di proporre l'aggiunta " o di quegli enti che fin qui ne ebbero la conservazione. "

Io ritengo che tale aggiunta non faccia male ad alcuno, mentre fa molto bene a tanti e credo che il Ministero e la Commissione non avranno difficoltà di accettarla; come spero accetteranno la soppressione della parola " restauri " che mi sono permesso di proporre alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serena.

Serena. Sarò brevissimo. Se io imitassi gli onorevoli colleghi che hanno parlato prima di me, renderei ancor più difficile la discussione di questa legge, alla quale intendo dare il mio voto favorevole. Mi pare che l'onorevole Commissione ci abbia presentato un disegno di legge nel quale si è cercato di conciliare gli interessi della proprietà privata cogli interessi dell'arte e della storia; quindi io, se avessi autorità sufficiente, vorrei pregare i colleghi di fare alla legge pochi ritocchi per arrivare sino in fondo e dare al nostro paese una legge che è pur troppo da tutti desiderata.

Ieri fui fortunato, perchè la Commissione, con me cortesissima, accettò un'aggiunta da me proposta. Spero che un'eguale fortuna mi toccherà oggi che non verrò a proporre nessun'aggiunta, ma soltanto la soppressione di una parola. Questo articolo 10, che riguarda solamente gli edifici di

privata proprietà (e questo avrei voluto che avessero tenuto presente gli onorevoli colleghi che hanno parlato prima di me), dice che gli edifici iscritti nel catalogo di cui all'articolo 25, numero 3, dovranno essere conservati a cura dei proprietari, e non potranno essere *distrutti*, alterati o restaurati, nelle parti esposte alla pubblica vista, senza licenza del Ministero della pubblica istruzione. Ora io desidero, e lo chiedo alla Commissione, che sia soppressa la parola " *distrutti* " per le ragioni che dirò brevemente.

L'articolo 25, che forse sarebbe stato meglio fare articolo primo perchè così non lo avremmo discusso prima di arrivarci, l'articolo 25 dice, che, a cura delle autorità delegate dal Ministero dell'istruzione pubblica, sarà compilato per ogni regione un catalogo nel quale saranno descritti, fra gli altri, gli edifici di proprietà privata, che, nelle loro parti esterne, esposte alla pubblica vista, presentino per l'arte o per la storia uno speciale interesse.

Ora io desidero che sia soppressa la parola *distrutti* perchè voglio sperare che le autorità che saranno delegate a fare i cataloghi non solo sieno competenti, ma facciano questo lavoro con la massima scrupolosità, con la massima ponderazione e non si affrettino ad iscrivere nel catalogo tutto quello che sarà dagli individui nati nel luogo B o C indicato come monumento storico o artistico. E anche quando queste autorità delegate a fare il catalogo volessero essere larghe, volessero essere generose e adottare criteri se non perfettamente artistici, un po' troppo patriottici, o di campanile, per esprimermi meglio, il proprietario il quale vedesse descritto nel catalogo il suo edificio come monumentale può, per effetto dell'articolo 25 stesso, ricorrere in via amministrativa al Ministero.

Ora, dopo che il ministro, dopo che le autorità da lui delegate avranno notato nel catalogo un edificio di proprietà privata, dopo che il proprietario si sarà accontentato di vederlo nel catalogo, senza reclamare, o, avendo reclamato, il Ministero avrà rigettato il suo reclamo, non capisco come, poi, il giorno dopo, lo stesso proprietario possa presentarsi al Ministero per chiedere la licenza di distruggere l'edificio dichiarato monumentale.

Le autorità delegate procedano con ponderazione, i proprietari che si credono lesi ricorrano in tempo; ma, quando il Ministero ha approvato il catalogo, non devono i proprietari chiedere, nè il Ministero concedere questa licenza; perchè sappiamo purtroppo che alcune licenze si negano oggi,

si negano domani, ma finiscono poi per essere accordate. Ciò sarebbe contrario agl'interessi dell'arte, agl'interessi della storia, che noi vogliamo tutelare.

Mi auguro dunque che la Commissione vorrà accogliere la preghiera, che io le rivolgo, di sopprimere la parola *distrutti*; e con questa fiducia mi astengo dal fare altre osservazioni sulle parole dell'articolo, che vengono immediatamente dopo, le quali a me pare che non sieno in perfetta armonia con le precedenti.

Non dirò altro.

Ruspoli. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Credo utile cominciare dall'ultima osservazione fatta dall'onorevole Serena riguardo al catalogo.

Egli spera che il catalogo sarà composto severamente, cacciando via tutte le velleità di moltiplicare le opere d'arte. Questo sarà scrupolosamente fatto, imperocchè il catalogo, buono o cattivo, che noi abbiamo, lo si riesamina, appunto, perchè troppe cose vi furono iscritte, e l'interesse di iscriverne poche, oltre ad esser suggerito dal desiderio di non ledere la libertà di nessuno, è anche consigliato prepotentemente dalle finanze così dei comuni, delle provincie, degli enti morali e dei privati, come da quelle dello Stato, il quale sarebbe sempre chiamato a concorrere in tutte queste opere. La quale considerazione, come il catalogo sarà severo e non iscriverà facilmente, io ho bisogno di mettere innanzi alla Commissione, imperocchè la Commissione conosce l'avviso mio sopra quella parte dell'articolo, intorno alla quale parlarono l'onorevole Balestra e l'onorevole Franceschini. Io ebbi a pregare la Commissione, che volesse temperare quelle prescrizioni, appunto per ciò: che molta importanza artistica sarebbe assolutamente abbandonata, allora che noi dell'edificio non guardassimo che la parte esterna. In effetti, noi abbiamo edifici storicamente importanti, dove la parte esterna è quasi zero.

Ne cito uno solo; appartiene alla città di Roma: la casa di Stefano Porcari. Ne rimane quasi niente, non c'è che un arco, all'esterno. Lascio palazzi dei quali si è discusso, nè voglio ricordare un palazzo di Torino, dove, se ci fossimo fermati alla facciata, non si sarebbero immaginate parti degnissime di stima; entrando dentro, si trovano orme di due architetture, del 9° e 11° secolo.

C'è una seconda considerazione che ha la sua gravissima importanza.

Una delle notevoli forme dell'arte italiana (nel

mio modesto modo di credere, la principale) credo che siano stati gli affreschi. Ora, avviene che molti di questi palazzi, anche esternamente poco importanti, chiudano qualche cosa di assolutamente memorabile e conservabile; e, poichè di affreschi oggidì se ne fan tanto pochi, in ispecie in case private, teniamo preziosi codesti.

L'onorevole Odescalchi ci ha offerto un altro argomento. Ricordava le statue dell'interno del suo palazzo del quale non è piccolo interesse che queste siano studiate, che non si guastino, che non si trasportino. Quindi la ragione artistica è assolutamente prevalente. E la credo, poi, prevalente per questo. Noi dobbiamo desiderare che le arti si compongano nella loro unità; che architettura, pittura, scultura concorrano insieme. Ora, alcune di queste arti, sono più fatte per decorare l'interno, che l'esterno; negli edifici meglio pensati si armonizzano insieme e s'illustrano a vicenda.

C'è la ragione gravissima di rispettare il domicilio e la proprietà privata; ma, allorchè si procede con assoluto riguardo all'eccellenza dell'opera, noi che altre prescrizioni abbiamo fatto in questo senso, credo che possiamo fare anche questa. Quindi pregherei la Commissione di tener conto di queste considerazioni e di volere modificare la sua opinione.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Serena io l'accetto, e credo che anche la Commissione lo accetterà.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Lugli mi pare a primo aspetto che non nuoca, che non faccia, per dirla volgarmente, nè caldo, nè freddo.

Lugli. Allora lo accetti.

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Ma se l'emendamento volesse indicare qualche cosa d'obbligo, io dovrei assolutamente respingerlo; perchè come si sono fatti questi restauri, come si fanno queste opere di conservazione? Viene presentata una domanda dalla Commissione locale, ed è per parte di un proprietario che si presenta, al Ministero con una domanda d'aiuto; e il Ministero invita le provincie, i comuni, gli enti locali a concorrere in qualche misura. La cosa è assolutamente libera, non ci è obbligo fino ad ora.

Se questo concorso è libero, mi pare che si può continuare così, altrimenti bisognerebbe pensarci molto a renderlo obbligatorio per legge. Questa è la parte più importante.

Noi abbiamo troppi monumenti guasti, troppe opere d'arte guaste; è assolutamente necessario che queste opere di restauro siano giudicate da qualcheuno.

Nè creda l'onorevole Lugli che si debba aspet-

tare dei mesi e degli anni. Si aspetta dei mesi e degli anni perchè vengono progetti che noi dobbiamo respingere; allora s'incocciano l'ingegnere, l'architetto od il proprietario, ci tengono al loro sistema, e quindi bisogna combattere di molto prima di avere il progetto modificato. Questa è la più generale cagione degli indugi.

Presidente. Se la Camera lo consente, sospenderemo la discussione su questo articolo 10 per procedere alla votazione per la nomina di alcune Commissioni permanenti. Poi continueremo nella discussione del disegno di legge.

Faina. (*Presidente della Commissione*). Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Faina. (*Presidente della Commissione*). Mi parrebbe che, al punto a cui è arrivata la discussione, si potrebbe votare l'articolo 10, e poi procedere alle votazioni.

Presidente. Ma, onorevole Faina, vi sono ancora cinque iscritti, e quattro emendamenti.

Faina. (*Presidente della Commissione*). Allora non dico altro.

Presidente. Mi pare che il miglior partito sia quello di procedere ora alle votazioni, e poi, ricondotta un po' più di calma nell'Assemblea, si potrà continuare nella discussione dell'articolo 10.

Seconda votazione per la nomina della Commissione permanente per l'accertamento dei deputati impiegati e votazione di ballottaggio per la nomina di altre Commissioni permanenti.

Presidente. Devo avvertire la Camera che la votazione per la nomina della Commissione permanente incaricata di accertare il numero dei deputati impiegati fu riconosciuta nulla, non avendo i votanti raggiunto il numero legale, e quindi la votazione deve essere ripetuta.

Si procederà anche alle votazioni di ballottaggio annunziate in principio di seduta.

Si proceda alla chiama.

Adamoli, *segretario, fa la chiama.*

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Si riprende la discussione del disegno di legge per la conservazione degli oggetti d'arte e d'antichità.

Presidente. Si continuerà ora la discussione del disegno di legge relativo alla conservazione dei monumenti, rimasta sospesa all'articolo 10.

L'onorevole Ruspoli ha facoltà di parlare.

Ruspoli. Quello che avrei da dire è piuttosto un'interrogazione all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica; se egli non è presente, vi rinunzio. (*Entra nell'Aula l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica*).

Presidente. L'onorevole Ruspoli ha facoltà di parlare.

Ruspoli. Quello che ho da dire si riduce in fondo ad una domanda che merita una breve risposta.

Nessuno meglio dell'onorevole ministro sa apprezzare l'importanza delle gravi questioni che sono implicate in questa legge.

La Camera ne ha dato prova col numero grande di oratori che hanno parlato in proposito, entrando nei minimi particolari sull'interpretazione di una parola o di un inciso. Ora, io mi domando, se queste questioni che hanno di mira due grandi interessi, quello della proprietà e quello delle glorie storiche ed artistiche di una nazione come la nostra, siano poi sottoposte ad un giudice competente che questa legge fa anche inappellabile. Questo giudice vi offre proprio una garanzia tale che non dobbiate punto preoccuparvi che la sua deficienza faccia andar le cose peggio di prima?

Il padrone supremo è il ministro della pubblica istruzione! Nessuno più di me riconosce la prudenza e l'oculatezza dell'attuale ministro; ma le leggi, si sa bene, non si fanno per il ministro attuale, ma per sempre.

È davvero strano: per qualunque legge, per qualunque cosa voi facciate, create sempre Commissioni sopra Commissioni. Ora poi che si tratta di tutto ciò che c'è di più interessante e di più glorioso nel nostro paese, voi non riconoscete che un padrone inappellabile; e questo padrone è sempre il ministro! Quando un proprietario, come anche ha accennato l'onorevole Lugli, si mostra pieno di buona volontà, amante del bello e del proprio paese, perchè lo spendere i propri denari per mantenere i monumenti patrii è un atto di insigne patriottismo; quando questo proprietario, dico, disposto a far tutto questo, trovasse un'opposizione nel ministro o in un capo-divisione del Ministero, credete voi che possa dichiararsi perfettamente soddisfatto e si accontenti di buona voglia a cambiare i progetti non suoi, ma i progetti forse di qualche artista egregio? Ma è proprio scritto che il buon gusto non sia altro che una prerogativa di chi sta al banco dei ministri? Perdoni, l'onorevole Coppino, non c'è nulla di personale per lui in ciò, eh' io dico.

Un municipio, per esempio, che ha tanti uomini tecnici, ha tante Commissioni artisti che ed archeo-

logiche, il municipio di Roma, che ha una Commissione archeologica in cui si racchiude tutto ciò che c'è di più insigne in Italia, perchè dovrebbe contentarsi di un ordine burocratico per cambiare i suoi progetti? Un municipio che voglia fare un lavoro già approvato dal consiglio, dall'opinione pubblica, e dall'opinione di grandi accademie non solo nazionali ma anche straniere, le quali quando si tratta di monumenti di questa città se ne occupano anche troppo, dovrà fermarsi ad un diniego ministeriale?

Non ci deve essere un appello? Ma in tutti i dispareri vi è un appello; un terzo che decide.

Ecco la difficoltà che nasce in me leggendo quest'articolo; non ho parlato sull'articolo precedente, perchè si trattava solo di dare permessi, ma qui si tratta di distruggere, o meglio di dar permesso di distruggere....

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Ma che, ma dove?

Ruspoli. Io pregherei dunque la Camera di togliere questa parola *distruggere*; perchè quando si parla di monumenti è una parola che non mi fa un'impressione piacevole.

Quando, ripeto, nascono di questi conflitti è necessario un appello.

Io credo che l'onorevole ministro stesso non vorrà questa responsabilità, perchè lo creda, onorevole ministro, non so lei, ma sarà difficile di trovare persona che osi opporsi a modificare, sulla sua esclusiva responsabilità, un prodotto di questa natura. (*Conversazioni — Rumori*).

Dunque, senza che ci sia nessuna diffidenza nell'animo mio verso l'onorevole ministro, io lo prego a darmi delle assicurazioni perchè nel regolamento, che dovrà unirsi a questa legge siano stabilite delle garanzie per le quali i proprietari, e specialmente i municipi, non siano lasciati troppo in balia del Governo (tutti sanno quanto siano facili gli urti tra municipi e Governo), soprattutto se riguardano memorie che talvolta formano l'orgoglio del paese.

Trattandosi di così gravi questioni, io prego l'onorevole ministro di rassicurarmi e credo che anche la Camera non sarà indifferente in cosa di così grave momento.

Presidentè. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Debbo dire all'onorevole Ruspoli come io non mi trovavo presente nel momento che egli aveva avuto facoltà di parlare, stantechè la votazione era in corso.

Oltre a ciò egli riconoscerà che le conseguenze della votazione, or ora avvenuta, non mi hanno

messo in grado di intendere bene le intenzioni sue ed il discorso che egli ha fatto.

Però fra le sue parole, e mi accostai appunto per intenderne il senso, ho raccolto la parola *distruggere*, almeno così io ho udito. Ma come si può supporre che il ministro acconsenta a distruggere?

Avrò capito male; ma siccome è impossibile che si metta in una legge il distruggere, così lascio cadere questo argomento; non è possibile che si dia facoltà al Governo di distruggere qualche cosa, ed è facoltà che il Ministero non vorrebbe.

Resta però il secondo argomento dell'onorevole Ruspoli. Può sorgere, cioè, un conflitto fra il proprietario ed il Ministero; un proprietario generoso, ad esempio, vuole restaurare un edificio a spese sue; questo proprietario può essere un municipio, una provincia, un ente morale. Con quale autorità, dice l'onorevole Ruspoli, il Ministero interviene; oppure con quali guarentigie?

Ecco: prima di tutto farò avvertire una cosa semplice, ed è questa.

Esso parlava delle Commissioni che possono essere in un municipio intelligentissimo come il municipio di Roma. Il che è vero, ma devesi avvertire che alcuni di quei membri sono membri di Commissioni governative, e che quindi il pensiero del proprietario, quale esso sia, si trova già rappresentato. In secondo luogo non deve credere l'onorevole Ruspoli, che il Ministero, avuto un progetto di restauro, lo respinga.

Si manda alle Commissioni locali. Nè questo è il solo avviso: c'è accanto al Ministero una Giunta di belle arti nella quale io credo si debba continuare a riporre tutta la fiducia; imperocchè è dimostrato da questo, che essendo una volta questa Giunta nominata dal Ministero, ed essendosi in seguito creduto conveniente di introdurre elementi elettivi, non fu difficile il vedere che o Ministero prima ed elettori di poi, si accordassero nei medesimi nomi. Gli illustri cultori dell'arte in Italia si conoscono abbastanza. Si potrà esitare fra Tizio e Caio, ma sarà esitazione fra due o tre nomi.

È una procedura stabile e quindi tutte le contrarie osservazioni sono come è debito, vagliate. Se poi la cosa gravasse il proprietario, c'è sempre il ricorso al Consiglio di Stato.

Dunque non è a credere che vi sia dell'autocrazia nel Ministero, nè che questo non offra delle guarentigie, perchè i suoi funzionari sono abili ed onesti, come del resto è naturale in ogni amministrazione che assume una grave responsabilità.

Quanto alla questione dei restauri mi piace

ripetere, che l'azione del Governo è tutt'altro che superflua; e che il fatto continua a dimostrarne la necessità.

L'onorevole Ruspoli pareva desiderare che ci fosse un regolamento, che determinasse bene questa procedura.

In ciò mi accordo con lui, ma perchè ci sia un regolamento bisogna che prima ci sia una legge. Se questa avrà la fortuna di arrivare prosperamente alle urne e di uscirne vittoriosa, allora si faranno i regolamenti richiesti.

Presidente. Spetta ora di parlare all'onorevole Balestra.

Però, prima di concedergliene facoltà, domando alla Commissione se essa accetti, o respinga l'emendamento proposto dall'onorevole Balestra.

Faina. (*Presidente della Commissione.*) A nome della Commissione debbo fare una dichiarazione. La questione, sollevata dall'onorevole Balestra, formò oggetto di lungo esame nella Commissione; la maggioranza propendeva ad accoglierla, mentre la minoranza non voleva ammettere alcun vincolo alla proprietà privata. Si venne di comune accordo ad una conciliazione, la quale fu fondata su questo principio giuridico, che il diritto del Governo si estende solo, in virtù di una quasi servitù pubblica, alla parte in vista del monumento.

In conseguenza di questa deliberazione la Commissione non potrebbe oggi accettare l'emendamento Balestra, però ha dato a me incarico di dichiarare, che, qualora Camera e Governo fossero di accordo nello accettarlo, la Commissione non si opporrebbe, riservandosi per ciascun membro piena libertà nella votazione.

Presidente. Onorevole ministro, respinge od accetta l'emendamento dell'onorevole Balestra?

Coppino, *ministro dell'istruzione pubblica.* L'accetto.

Presidente. Onorevole Balestra, ha facoltà di parlare.

Balestra. Io mi sento confortato a mantenere la mia proposta dal momento che l'autorevole parola del ministro mi esorta a mantenerla e dal momento che la stessa Commissione non intende di combatterla in modo assoluto.

Però io tengo a dare una breve risposta alle considerazioni svolte dall'onorevole relatore, ed a quelle svolte da un altro membro della Commissione, dall'onorevole Faina.

Ha detto il relatore che, la Commissione ha accordato allo Stato il diritto di esercitare la tutela nella parte esterna degli edifici in virtù di un diritto di quasi servitù, per usare la sua

espressione, che avrebbe il pubblico su quella parte degli edifici, che ad esso è esposta.

Io confesso francamente di non conoscere questo genere di servitù, nè mai mi è capitato sott'occhi che siasi da un autore qualsiasi accennato ad essa. Conosco le servitù di passaggio, le servitù di prospetto, le servitù di pascolo ed altre, ma una servitù basata sul fatto che perchè una data opera fu ammirata in una certa epoca, nei futuri secoli si abbia il diritto di vederla, mi arriva nuova, nè riuscirei mai a persuadermene.

A me pare che la vera ragione giuridica, accennata dallo stesso relatore, sia il supremo interesse della conservazione dei monumenti.

Riconosciuto questo supremo interesse, è nel dovere, è nel diritto dello Stato di provvedere i mezzi per tutelarlo. Ed in questo caso, come avviene per l'allargamento delle strade nella città, e per ragioni di comodità e d'igiene pubblica, il mezzo che corrisponde a questo interesse della conservazione dei monumenti è l'espropriazione.

Tanto meno poi mi persuade l'osservazione fatta dall'onorevole relatore quando disse che *« la Commissione non ha voluto sorpassare la soglia dell'edificio ed è restata di fuori. »*

Infatti la Commissione ammette che se il Ministero vede che il proprietario tocca l'edificio nella parte esterna esso intervenga ed espropri, ma, al contrario, in tutto ciò che è interno si attenga al più scrupoloso rispetto della proprietà privata.

Or io vedo che la Commissione non è stata sempre coerente e non ha mantenuto in tutto il resto della legge lo stesso concetto, perchè all'articolo 18, nel caso di una scoperta di un rudere nel fondo altrui, essa non ha creduto di arrestarsi alla soglia, ma ha facoltato il Governo ad entrare ed espropriare il terreno sul quale esiste il rudere, non solo, ma la parte di terreno necessaria a dare l'accesso al fondo.

La Commissione non ha dunque mantenuto sempre lo stesso principio, perchè in questo caso ha riconosciuto quel principio generale al quale testè io accennava, del supremo interesse della conservazione dei pubblici monumenti.

E quando questo supremo interesse della conservazione di pubblici monumenti richiede l'espropriazione coattiva per conservarli, il Governo deve procedere senza difficoltà, perchè chi vuole il fine deve volerne i mezzi.

Espropriazioni per ragione di pubblica utilità, indennità al proprietario e faccia esso i lavori.

Per queste ragioni mantengo la soppressione

dell'inciso: " nelle parti esposte alla pubblica vista. "

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrari Ettore.

Ferrari Ettore. Quello che io volevo dire non ha più ragione di essere da me esposto, dal momento che il ministro ha dichiarato di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Balestra e che questi, con bellissime parole, ha dimostrato come la tutela... (*Conversazioni generali*) del Governo sia necessaria tanto nell'interno che nell'esterno dei monumenti artistici. Sarebbe inutile perciò dilungarmi ancora sullo stesso argomento, ed ho fiducia che la Camera accetterà l'emendamento dell'onorevole Balestra, già accettato dall'onorevole ministro... (*Conversazioni nell'emiclo*).

Presidente. Prego di far silenzio, altrimenti gli stenografi non possono raccogliere le parole dell'oratore

Prendano i loro posti, onorevoli deputati.

Ferrari Ettore. Alla Giunta superiore di belle arti non c'è nessuno che voglia negare competenza in materia di monumenti, ed io spero che l'onorevole ministro vorrà anche sottoporre alla sanzione di questa Giunta il catalogo di quegli edifici, che saranno posti sotto la sua speciale tutela. E poichè, come egli ci ha promesso, questo catalogo conterrà un numero di opere relativamente ristretto, a me pare che le limitazioni alla proprietà privata delle quali quest'oggi si è parlato, non potranno creare difficoltà gravi, come qualcuno degli onorevoli colleghi ha mostrato di credere.

Per queste ragioni, io mi lusingo che la Camera voglia, tanto nell'un caso che nell'altro, accettare le conclusioni dell'onorevole ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Ferdinando.

Martini Ferdinando. Vorrei pregare l'onorevole Balestra di non insistere nella sua proposta.

Io ripeto quello che ho detto dianzi: se noi tireremo troppo la corda, questa finirà per rompersi.

D'altra parte, prego l'onorevole Balestra di considerare che noi non siamo nel quinto secolo, ma bensì nel decimonono; non siamo nè Goti, nè Eruli, siamo Italiani; e il supporre che chi ha, nel proprio edificio monumentale, un oggetto tanto importante, quale è quello che l'onorevole Balestra vorrebbe soggetto alla sorveglianza del Governo, lo lasci, per inerzia, deperire, non è più ipotesi ammissibile. Quindi questo vincolo, questo freno ostacolerebbe, forse, la riuscita della legge, e la renderebbe, quando fosse approvata, di una dif-

ficiatissima e, soprattutto, di una odiosa applicazione.

Io prego perciò l'onorevole Balestra di non insistere.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Martini Ferdinando. Facciamo quel tanto che si può. Se noi vogliamo imprendere quello che, oggi non è possibile di fare, non riusciremo a far niente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Ho chiesto di parlare, per avere uno schiarimento, giacchè ho sentito intorno a me interpretare diversamente queste parole: *nelle parti esposte alla pubblica vista*. Che cosa s'intende per parte esposta alla pubblica vista? S'intende ciò che dell'edificio si vede dalla via pubblica, oppure s'intende anche l'interno dell'edificio, quella parte cioè che si può vedere dopo passata la porta? La corte degli edifici, quando si trovi la porta aperta e ci si entri, sarebbe una di quelle parti che s'intendono esposte alla pubblica vista? Naturalmente, l'interno delle case è certo escluso da queste parole; ma l'interno dei monumenti è escluso, o no? In una parola: che cosa intendete voi per parte esposta alla pubblica vista? Quando mi sia data risposta a questa domanda, allora ne farò un'altra. (*Si ride*).

Presidente. Onorevole relatore, intende dare gli schiarimenti richiesti?

Cambray-Digny, relatore. La Commissione ha inteso di occuparsi soltanto della parte esterna dei monumenti esposti alla pubblica vista, perchè prospettanti su pubbliche vie o piazze. Quando però si dia il caso di un palazzo che abbia un cortile con due uscite, e sia sottoposto a una servitù di passo, allora esposto alla pubblica vista sarà anche l'interno; ma il fatto di poter guardare dalla porta, stando fuori della porta, non indica che il cortile sia esposto alla pubblica vista. Per noi il concetto è stato questo: di occuparci soltanto di ciò a cui potevamo arrivare, almeno per analogia, con la idea della servitù pubblica. Ed è con questo concetto che si dovrebbe secondo noi risolvere il problema posto così acutamente dall'onorevole Bonghi.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Bonghi. Allora, scusi la Commissione, non credo utile la restrizione. Poichè, davvero, una volta che avete un edificio, che vi paia debba esser sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, non potete di questo edificio distin-

guere la parte che prospetta sulla strada pubblica, da quella interna dell'edificio stesso, che fa parte integrale della sua architettura.

Voi stabilendo in questo modo, con questa generalizzazione, rischiate di mettere il proprietario nella condizione di rendere questo monumento eccessivamente brutto. Poichè se voi, poniamo, date facoltà ad un privato, non di alterare la facciata del palazzo della Cancelleria, ma di alterarne la corte in modo che i piani avessero la luce solamente dall'ampio cortile, che avverrebbe per i nostri posteri, per alcuni di noi, che avessero il diritto di entrare in questo cortile? Non sarebbe minore strazio se si deturpasse il di fuori, piuttostochè lasciare il di fuori bello, ed il di dentro brutto?

Io non arrivo sino al punto da dire che il Governo entri nell'interno delle case, quantunque anche nell'interno delle case ci siano cose che meriterebbero che esso ci entrasse; ma credo che ci siano certe parti inviolabili di alcuni edifici, che meriterebbero d'essere rispettate. Ad ogni modo, io dico, trovate un'espressione da mettersi a questo proposito nell'articolo.

Voci. La suggerisca.

Bonghi. Non sono cose che si propongono all'improvviso. Faccio poi un'altra interrogazione, e la fo al ministro.

Questa legge io non ho il diritto di dire che l'approvo o che la disapprovo, perchè non l'ho considerata molto attentamente. Ma questa legge, e soprattutto quest'articolo richiede molta competenza in qualche parte, in qualche ufficio che appartenga, sia al Ministero dell'istruzione pubblica, sia a quello dei lavori pubblici.

Il ministro sa che quest'ufficio manca al Ministero dei lavori pubblici, il quale non ha che ingegneri ignoranti, in gran parte (*Ilarità*), per la istruzione che hanno, della storia dell'architettura come arte.

E manca al Ministero della pubblica istruzione, il quale non ha un ufficio tecnico di questa natura, cosicchè esso dipenderà in ogni sua mossa dal Ministero dei lavori pubblici.

Adunque nelle condizioni attuali dell'amministrazione, e quando il Ministero della pubblica istruzione non intenda mutare per questo rispetto l'amministrazione...

Martini Ferdinando. Ma se è mutata con questa legge!

Bonghi. ... il risultato è che noi non potremo in nessuna maniera essere sicuri, che un progetto, che esso rigetta, sia migliore di quello che vuol porre in sua vece.

L'onorevole Martini mi osserva che l'organismo apposito viene aggiunto per questa legge; ma non basta aggiungere l'organismo, bisogna aggiungere la competenza, e la competenza non l'attribuisce la legge.

Ora, coll'amministrazione così come è, l'unico risultato mi pare che sarà questo: il proprietario, che oggi restaurerebbe, dopochè la restaurazione gli costa una serie infinita di discussioni, di trattative, di negoziati col Ministero della pubblica istruzione e col Ministero dei lavori pubblici, dirà: non ne faccio più nulla; e non ne farà nulla, perchè la noia delle pratiche è maggiore e molto della spesa che il restauro gli costerebbe.

Io potrei raccontare alla Camera casi, che ho visto io, di lungaggini infinite, che il Ministero dell'istruzione pubblica e il Ministero dei lavori pubblici hanno frapposto al restauro di monumenti, che spettava al Ministero della pubblica istruzione di restaurare, di errori enormi commessi nella restaurazione, di lentezze infinite nei lavori e finalmente di rovina delle restaurazioni stesse. Adunque, riassumendomi, io dimanderei al ministro che chiarisca, se crede, in che maniera egli potrà eseguire queste disposizioni di legge con le persone che ha e che può avere; e d'altra parte chiederei alla Commissione che, anche non volendo accettare la radiazione totale di quelle parole, come propone l'onorevole Balestra, (poichè si teme che tale radiazione implichi l'ammissione che si possa entrare nell'interno delle case), ne trovi altre, con le quali venga almeno a impedirsi la rovina di una parte dell'organismo architettonico di un edificio, che si compone non solo della facciata, ma anche dell'ossatura in genere dell'edificio, e dei prospetti suoi anche interni. Non solo il prospetto esterno dev'essere salvato, ma bisogna che voi procuriate di salvare anche i prospetti interni dell'edificio, e che il Governo si metta anche esso in grado di non dare consigli sbagliati ai proprietari, o di fare peggio di quello che essi farebbero.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Per dare il chiarimento domandato al ministro dall'onorevole Bonghi, mi permetterà la Camera che mi ripeta, perchè le osservazioni fatte dall'onorevole Bonghi sono identiche a quelle che prima di lui fece l'onorevole Ruspoli.

L'onorevole Bonghi domanda: come organizzerete voi cotesto servizio, perchè l'azione del Governo non sia tale da togliere la volontà al proprietario che voglia procedere ad un dato restauro?

Ha soggiunto che l'organismo attuale non avrebbe la competenza necessaria.

Io lascio in disparte se cotesta competenza ci sia o no nell'amministrazione dei lavori pubblici; un notevole articolo che la Camera ha votato dispensa il ministro dall'entrare in questa questione. Quanto all'organismo attuale io debbo avvertire l'onorevole Bonghi, il quale del resto lo sa, che esso non emana dalla legge. Parecchi ministri hanno cercato d'introdurvi qualche cosa, e sventuratamente accadde a cotesto Ministero ciò che suole accadere il più delle volte a chi sfrutta la buona volontà di tutti, facendo un'infinita domanda di servizi gratuiti.

È evidente che noi abbiamo dovuto e dobbiamo determinare cotesti servizi; perciò avere una legge, e dopo la legge l'ordinamento per poterla eseguire.

Intanto non è vero che noi non abbiamo competenza e peggioreremo la condizione dei restauri; io credo, e forse anche qui alcuni possono attestarlo, che in questi ultimi anni l'azione del Ministero siasi esercitata molto beneficamente.

Mi duole anche per altre ragioni, e certo non soltanto per questa che sto per dire, mi duole che la morte ci abbia tolto l'onorevole Turella, il quale, avendo chiesto ed ottenuta un'ispezione dal Ministero, ha potuto nello scorso autunno riconoscere la saviezza dei consigli e della direzione che il Ministero diede per i restauri dell'Arena di Verona. Al Ministero non manca mai il concorso dei più valenti i quali accettano di essere i nostri delegati nell'ufficio che ora compiono in diverse parti del regno, per rivedere l'elenco dei monumenti che da antico tempo si è formulato. In questa condizione di cose, quando il Governo può ricorrere ai migliori, domando io se non ha quelle guarentigie che in qualunque questione possono essere desiderate.

Voi non tenete in generale gl'ingegneri competenti nelle arti belle, nè io entro in questo giudizio; il Ministero ha obbligo di cercare i capaci, i quali, come assicurano me, debbono assicurare l'intera nazione. Infatti io sono certo che quelli dei deputati che conoscono alcuni dei delegati nelle loro regioni, li onorano di tutta intera la loro fiducia.

Un regolamento opportuno potrà meglio regolare questa materia ma occorre prima, lo ripetiamo, che la legge sia fatta, essa sola può far cessare uno stato transitorio al quale molti degli inconvenienti sono forse dovuti.

Pregherei poi la Commissione a voler tener

conto delle prime osservazioni fatte dall'onorevole Bonghi. Perchè veramente è grave.

Di un monumento, specie quando si tratta di monumenti architettonici, non può essere considerato un punto solo o la sola parte esterna. Sia quel che si vuole, non è che una parte del tutto. Inoltre è a tener conto del parere degli uomini che hanno competenza in queste cose.

Considerare solo la facciata è impoverire il concetto dell'arte, che è buona allora che per mezzo del prospetto esterno vi dice l'uso interno dell'edificio, ed appunto uno non può trovare buona una facciata allorquando essa è in contraddizione con gli usi ai quali l'edificio medesimo è destinato. Finisco col ringraziare delle dichiarazioni che ha fatte innanzi, la Commissione, la quale mi fa sperare che molti de' suoi membri daranno voto favorevole all'emendamento Balestra.

Presidente. Onorevole relatore?

Cambray-Digny, relatore. L'onorevole Lugli ha preposti due emendamenti sui quali la Commissione non ha espressa la sua opinione. Il primo sarebbe di togliere dall'articolo 10 la parola "restaurati." Ma non potrebbe la Commissione accettare questo emendamento; perchè essa ritiene importante che al Ministero spetti il diritto di sorvegliare i restauri, anche perchè col semplice restauro si possono fare purtroppo molto gravi alterazioni.

L'onorevole Lugli diceva poi che lo stabilire come farebbe l'articolo, che "gli edifici di proprietà privata i quali si trovano iscritti nel catalogo di cui all'articolo 25 dovranno essere conservati a cura dei proprietari," possa pregiudicare in qualche caso quei proprietari di case, i quali per antica consuetudine o per diritti acquisiti da lungo tempo hanno da enti locali un sussidio, un soccorso per conservare e restaurare i loro edifici. L'onorevole Lugli avrebbe anzi proposto un emendamento per togliere appunto questo dubbio. Alla Commissione veramente pare che la dizione dell'articolo non sia tale da poter menomare in alcuna guisa i diritti acquisiti dai proprietari verso enti locali per sussidii pel mantenimento dei loro edifici. La Commissione anzi temerebbe di modificare lo stato giuridico attuale con un inciso, che fosse ammesso in quel senso, mentre essa non intende affatto di modificare questi rapporti che possano esistere tra privati proprietari ed enti locali. Questa dichiarazione che la Commissione fa di non poter ammettere a quella frase il significato di voler alterare le cose esistenti, spero che possa contentare l'onorevole Lugli il quale potrà forse ri-

nunziare all'emendamento proposto, ritenuto che il diritto che egli intendeva di tutelare non è in alcun modo compromesso.

Sulla questione della parte esterna, e della parte interna dell'edificio io mi riferisco a quello che è stato detto un momento fa dal presidente della Commissione, che non intende cioè la Commissione opporsi alle proposte che vengono fatte, ma non intende nello stesso tempo di rinunciare alle proposte sue.

Presidente. Avverto l'onorevole relatore che esiste un altro emendamento proposto dall'onorevole Serena; lo accetta la Commissione?

Cambray-Digny, relatore. La Commissione accetta di togliere la parola *distrutti*, ed io prego l'onorevole Serena di scusarmi se non ne ho parlato.

Presidente. Sono tre gli emendamenti proposti all'articolo 10.

Uno dell'onorevole Balestra che consiste nel sopprimere le parole *nelle parti esposte alla pubblica vista*.

Un secondo dell'onorevole Serena che consiste nel sopprimere la parola *distrutti*.

Vi sono poi due proposte dell'onorevole Lugli che consistono nella soppressione, prima di tutto, delle parole *o restaurati*, e l'aggiunta dopo le parole *a cura dei proprietari*, di queste altre, *o quegli enti che fin qui ne ebbero la conservazione*.

Di questi emendamenti, quello dell'onorevole Serena venne accolto dalla Commissione, e quello dell'onorevole Balestra, mentre la Commissione non vi si oppone, venne accettato dal ministro; a quelli dell'onorevole Lugli la Commissione si oppose.

Questo parmi che sia il concetto che si deve avere dalla discussione che sinora ebbe luogo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

Faina. (Presidente della Commissione). Mantendendo tutto ciò che ha detto l'onorevole presidente della Camera, devo aggiungere che, per soddisfare al desiderio dell'onorevole Bonghi e dell'onorevole ministro, la Commissione non avrebbe difficoltà ad accettare questa aggiunta dove dice "nelle parti esposte alla pubblica vista", "nelle parti sia esterne che interne esposte alla pubblica vista."

Ciò però indipendentemente dall'emendamento Balestra, il quale la Commissione insiste nell'accettare.

Presidente. Dunque questa è la proposta fatta dalla Commissione?

Faina (Presidente della Commissione). La Commissione non ha fatto che accogliere il desiderio

dell'onorevole Bonghi e dell'onorevole ministro, e propone questo in via di conciliazione, salva sempre la questione Balestra, che va da sé.

Presidente. Dunque questo emendamento è proposto dalla Commissione, sempre quando la proposta Balestra venisse respinta?

Faina. (Presidente della Commissione). È naturale.

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Debbo dare una spiegazione, e mi rincresco di non essere stato bene compreso. Io mi servivo dell'argomento dell'onorevole Bonghi per indicare come male si sezioni un'opera d'arte, e certo nel mio pensiero valgono tanto le parti esterne quanto valgono le interne. Io non so quali sieno di un'opera d'arte le parti esposte alla pubblica vista o degne di essere.

Quindi, ringraziando la Commissione che ha cercato di interpretare il mio pensiero e dolendomi con me di non essermi espresso bene, la prego di voler mantenere quella condizione di cose che ha stabilito innanzi, ed accetto senz'altro l'emendamento dell'onorevole Balestra.

Presidente. Allora si intende che la Commissione ritira il suo emendamento.

Lugli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lugli. Lo faccio per risparmiare tempo alla Camera.

Ringrazio l'onorevole relatore di avermi dato una precisa risposta intorno ad uno degli emendamenti, che io aveva suggerito, quello, cioè, della competenza per la conservazione di alcuni edifici speciali privati, dimodochè la questione, per effetto di questa sua dichiarazione, resta impregiudicata.

Quanto all'altro emendamento che io aveva proposto di soppressione della parola *restaurata*, visto che non incontra favore nè presso il ministro, nè presso la Commissione, io lo ritiro, perchè questa mi pare la miglior cosa che si possa in tali condizioni fare.

Presidente. Dunque, avendo l'onorevole Lugli ritirato i suoi emendamenti, non rimangono che quelli dell'onorevole Balestra e dell'onorevole Serena, i quali sono accolti dal Ministero; quello dell'onorevole Balestra è accettato dalla Commissione.

Cominceremo dal votare sopra l'emendamento Balestra.

L'onorevole Balestra propone che siano sop-

prese queste parole dall'articolo 10 del progetto della Commissione " *nelle parti esposte alla pubblica vista.* „ Il ministro, come ho detto, consente in questo emendamento, la Commissione non si oppone.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Viene poi l'emendamento dell'onorevole Serena che chiede la soppressione, in questo articolo 10, della parola " *distrutti.* „

Questa proposta è accolta tanto dal ministro che dalla Commissione.

Chi l'approva voglia alzar la mano.

(È approvato).

Ora metterò a partito l'articolo 10 così emendato:

“ Art. 10. Gli edifizii di proprietà privata che si trovino iscritti nel catalogo di cui all'articolo 25 n. 3 dovranno essere conservati a cura dei proprietari, e non potranno essere alterati o restaurati, senza licenza del Ministero della pubblica istruzione, al quale è riservata l'approvazione dei progetti e la sorveglianza dei lavori, col diritto di farli sospendere quando fossero condotti contro le norme stabilite. „

(È approvato).

Voci. A domani! A domani!

Presidente. Debbo comunicare alla Camera che l'onorevole Di Belmonte Gioacchino ha presentato una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, che sarà distribuita agli Uffici.

Una mozione venne pure presentata dall'onorevole Benghi; sarà trasmessa agli Uffici.

Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli colleghi, che compongono la Commissione di scrutinio, di volersi trovare riuniti questa sera alle 9 onde procedere allo spoglio dei voti.

Insisto nel pregare i colleghi di volersi trovare riuniti questa sera, affinchè non avvenga quello che è avvenuto oggi, che il risultato della vota-

zione non si è potuto notificare alla Camera, che a mezza seduta, ed abbiamo dovuto rimandare la votazione alla fine della seduta.

La seduta termina alle 6. 15.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazione del deputato Ungaro al ministro delle finanze.

2. Esito delle votazioni di ballottaggio per la nomina delle Commissioni permanenti:

I. per le petizioni;

II. per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti;

III. sull'amministrazione del Debito pubblico.

3. Risultamento della votazione per la nomina della Giunta di verificaione del numero dei deputati impiegati.

4. Votazione di ballottaggio ove occorra.

5. Seguito della discussione del disegno di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti di arte e di antichità. (1)

Discussione dei disegni di legge:

6. Consorzi di acqua a scopo industriale. (7)

7. Interpellanze dei deputati Cucchi Francesco, Ginori e Galli al ministro dei lavori pubblici; Interrogazione del deputato Compans e Interpellanza del deputato Del Giudice al medesimo ministro.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1887. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).